Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

2024/0670(COD)

5.5.2025

EMENDAMENTI
50 - 248

Progetto di relazione
Juan Fernando López Aguilar
(PE770.059v01-00)

Applicazione per la trasmissione elettronica dei dati di viaggio ("applicazione di viaggio digitale dell'UE") e modifica dei regolamenti (UE) 2016/399 e (UE) 2018/1726 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio per quanto riguarda l'uso delle credenziali di viaggio digitali

Proposta di regolamento
(COM(2024)0670 – 2024/0670(COD))

Emendamento 50
Markéta Gregorová

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) Lo svolgimento di verifiche di frontiera efficaci ed efficienti alle frontiere esterne contribuisce al corretto funzionamento dello spazio senza controllo alle frontiere interne ("spazio Schengen") e alla sicurezza interna dell'Unione. L'inserimento nei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri di un supporto di memorizzazione (***chip***) che contiene un'immagine del volto del titolare, disposta dal regolamento (CE) ***n. 2252/2004*** del Consiglio[1]e dal regolamento (UE) 2019/1157[2], e l'entrata in vigore del regolamento (CE) ***n. 562/2006*** del Parlamento europeo e del Consiglio[3]hanno contribuito in modo significativo a istituire elevate norme di sicurezza e a una solida gestione delle frontiere esterne. Le verifiche di frontiera effettuate a norma del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio[4]***hanno lo scopo di identificare in modo affidabile i viaggiatori, prevenire le minacce alla sicurezza interna, all'ordine pubblico, alla salute pubblica e alle relazioni internazionali degli Stati membri e combattere la migrazione irregolare, nel rispetto dei diritti fondamentali***.	(1) Lo svolgimento di verifiche di frontiera efficaci ed efficienti alle frontiere esterne contribuisce al corretto funzionamento dello spazio senza controllo alle frontiere interne ("spazio Schengen") e alla sicurezza interna dell'Unione. L'inserimento nei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri di un supporto di memorizzazione (***"chip"***) che contiene un'immagine del volto del titolare, disposta dal regolamento (CE) ***n. 2252/2004*** del Consiglio[1] e dal regolamento (UE) 2019/1157[2], e l'entrata in vigore del regolamento (CE) ***n. 562/2006*** del Parlamento europeo e del Consiglio[3] hanno contribuito in modo significativo a istituire elevate norme di sicurezza e a una solida gestione delle frontiere esterne. Le verifiche di frontiera ***dovrebbero essere*** effettuate a norma del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio[4].
[1] Regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri (GU L 385 del 29.12.2004, pag. 1).	[1] Regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri (GU L 385 del 29.12.2004, pag. 1).
[2] Regolamento (UE) 2019/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sul rafforzamento della sicurezza delle carte d'identità dei cittadini	[2] Regolamento (UE) 2019/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sul rafforzamento della sicurezza delle carte d'identità dei cittadini

dell'Unione e dei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari che esercitano il diritto di libera circolazione (GU L 188 del 12.7.2019, pag. 67, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1157/oj).

dell'Unione e dei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari che esercitano il diritto di libera circolazione (GU L 188 del 12.7.2019, pag. 67, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1157/oj).

[3] Regolamento (CE) ***n. 562/2006*** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1).

[3] Regolamento (CE) ***n. 562/2006*** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1).

[4] Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 77 del 23.3.2016, pag. ***1)***.

[4] Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 77 del 23.3.2016, pag. ***1)***.

Or. en

Emendamento 51
Damien Carême

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) Lo svolgimento di verifiche di frontiera efficaci ed efficienti alle frontiere esterne contribuisce al corretto funzionamento dello spazio senza controllo alle frontiere interne ("spazio Schengen") e alla sicurezza interna dell'Unione. L'inserimento nei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri di un supporto di memorizzazione (chip) che contiene un'immagine del volto del titolare, disposta dal regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio[1]e dal regolamento (UE) 2019/1157[2], e l'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio[3]hanno	(1) Lo svolgimento di verifiche di frontiera efficaci ed efficienti alle frontiere esterne contribuisce al corretto funzionamento dello spazio senza controllo alle frontiere interne ("spazio Schengen") e alla sicurezza interna dell'Unione. L'inserimento nei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri di un supporto di memorizzazione (chip) che contiene un'immagine del volto del titolare, disposta dal regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio[1] e dal regolamento (UE) 2019/1157[2], e l'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio[3] hanno

contribuito in modo significativo a istituire elevate norme di sicurezza e a una solida gestione delle frontiere esterne. Le verifiche di frontiera effettuate a norma del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio[4]hanno lo scopo di identificare in modo affidabile i viaggiatori, prevenire le minacce alla sicurezza interna, all'ordine pubblico***,*** alla salute pubblica ***e alle relazioni internazionali degli Stati membri e combattere la migrazione irregolare, nel rispetto dei diritti fondamentali***.

contribuito in modo significativo a istituire elevate norme di sicurezza e a una solida gestione delle frontiere esterne. Le verifiche di frontiera effettuate a norma del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio[4] hanno lo scopo di identificare in modo affidabile i viaggiatori, prevenire le minacce alla sicurezza interna, all'ordine pubblico ***e*** alla salute pubblica.

[1] Regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri (GU L 385 del 29.12.2004, pag. 1).

[2] Regolamento (UE) 2019/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sul rafforzamento della sicurezza delle carte d'identità dei cittadini dell'Unione e dei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari che esercitano il diritto di libera circolazione (GU L 188 del 12.7.2019, pag. 67, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1157/oj).

[3] Regolamento (CE) ***n. 562/2006*** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1).

[4] Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 77 del 23.3.2016, pag. ***1)***.

[1] Regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri (GU L 385 del 29.12.2004, pag. 1).

[2] Regolamento (UE) 2019/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sul rafforzamento della sicurezza delle carte d'identità dei cittadini dell'Unione e dei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari che esercitano il diritto di libera circolazione (GU L 188 del 12.7.2019, pag. 67,
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1157/oj).

[3] Regolamento (CE) ***n. 562/2006*** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1).

[4] Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 77 del 23.3.2016, pag. ***1)***.

Emendamento 52
Krzysztof Brejza, Oliver Schenk

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) Lo svolgimento di verifiche di frontiera efficaci ed efficienti alle frontiere esterne contribuisce al corretto funzionamento dello spazio senza controllo alle frontiere interne ("spazio Schengen") e alla sicurezza interna dell'Unione. L'inserimento nei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri di un supporto di memorizzazione (chip) che contiene un'immagine del volto del titolare, disposta dal regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio[1]e dal regolamento (UE) 2019/1157[2], e l'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio[3]hanno contribuito in modo significativo a istituire elevate norme di sicurezza e a una solida gestione delle frontiere esterne. Le verifiche di frontiera effettuate a norma del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio[4]hanno lo scopo di identificare in modo affidabile i viaggiatori, prevenire le minacce alla sicurezza interna, all'ordine pubblico, alla salute pubblica e alle relazioni internazionali degli Stati membri e combattere la migrazione irregolare, nel rispetto dei diritti fondamentali.	(1) Lo svolgimento di verifiche di frontiera efficaci ed efficienti alle frontiere esterne contribuisce al corretto funzionamento dello spazio senza controllo alle frontiere interne ("spazio Schengen") e alla sicurezza interna dell'Unione. L'inserimento nei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri di un supporto di memorizzazione (chip) che contiene un'immagine del volto del titolare, disposta dal regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio[1] e dal regolamento (UE) 2019/1157[2], e l'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio[3] hanno contribuito in modo significativo a istituire elevate norme di sicurezza e a una solida gestione delle frontiere esterne. Le verifiche di frontiera effettuate a norma del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio[4] hanno lo scopo di identificare in modo affidabile i viaggiatori, prevenire le minacce alla sicurezza interna, all'ordine pubblico, alla salute pubblica e alle relazioni internazionali degli Stati membri***, nonché controllare*** e combattere la migrazione irregolare, nel rispetto dei diritti fondamentali.
[1] Regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri (GU L 385 del 29.12.2004, pag. 1).	[1] Regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri (GU L 385 del 29.12.2004, pag. 1).

[2] Regolamento (UE) 2019/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sul rafforzamento della sicurezza delle carte d'identità dei cittadini dell'Unione e dei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari che esercitano il diritto di libera circolazione (GU L 188 del 12.7.2019, pag. 67, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1157/oj).

[3] Regolamento (CE) ***n. 562/2006*** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1).

[4] Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 77 del 23.3.2016, pag. ***1)***.

[2] Regolamento (UE) 2019/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sul rafforzamento della sicurezza delle carte d'identità dei cittadini dell'Unione e dei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari che esercitano il diritto di libera circolazione (GU L 188 del 12.7.2019, pag. 67,
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1157/oj).

[3] Regolamento (CE) ***n. 562/2006*** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1).

[4] Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 77 del 23.3.2016, pag. ***1)***.

Or. en

Emendamento 53
Sebastian Tynkkynen

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) Lo svolgimento di verifiche di frontiera efficaci ed efficienti alle frontiere esterne contribuisce al corretto funzionamento dello spazio senza controllo alle frontiere interne ("spazio Schengen") e alla sicurezza interna dell'Unione. L'inserimento nei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri di un supporto di memorizzazione (chip) che contiene un'immagine del volto del titolare, disposta dal regolamento (CE) n. 2252/2004 del	(1) Lo svolgimento di verifiche di frontiera efficaci ed efficienti alle frontiere esterne contribuisce al corretto funzionamento dello spazio senza controllo alle frontiere interne ("spazio Schengen") e alla sicurezza interna dell'Unione. L'inserimento nei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri di un supporto di memorizzazione (chip) che contiene un'immagine del volto del titolare, disposta dal regolamento (CE) n. 2252/2004 del

Consiglio[1]e dal regolamento (UE) 2019/1157[2], e l'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio[3]hanno contribuito in modo significativo a istituire elevate norme di sicurezza e a una solida gestione delle frontiere esterne. Le verifiche di frontiera effettuate a norma del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio[4]hanno lo scopo di identificare in modo affidabile i viaggiatori, prevenire le minacce alla sicurezza interna, all'ordine pubblico, alla salute pubblica e alle relazioni internazionali degli Stati membri e combattere la migrazione irregolare***, nel rispetto dei diritti fondamentali***.

Consiglio[1] e dal regolamento (UE) 2019/1157[2], e l'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio[3] hanno contribuito in modo significativo a istituire elevate norme di sicurezza e a una solida gestione delle frontiere esterne. Le verifiche di frontiera effettuate a norma del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio[4] hanno lo scopo di identificare in modo affidabile i viaggiatori, prevenire le minacce alla sicurezza interna, all'ordine pubblico, alla salute pubblica e alle relazioni internazionali degli Stati membri e combattere la migrazione irregolare.

[1] Regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri (GU L 385 del 29.12.2004, pag. 1).

[2] Regolamento (UE) 2019/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sul rafforzamento della sicurezza delle carte d'identità dei cittadini dell'Unione e dei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari che esercitano il diritto di libera circolazione (GU L 188 del 12.7.2019, pag. 67, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1157/oj).

[3] Regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1).

[4] Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen)

[1] Regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri (GU L 385 del 29.12.2004, pag. 1).

[2] Regolamento (UE) 2019/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sul rafforzamento della sicurezza delle carte d'identità dei cittadini dell'Unione e dei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari che esercitano il diritto di libera circolazione (GU L 188 del 12.7.2019, pag. 67, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1157/oj).

[3] Regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1).

[4] Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen)

(GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1).

(GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1).

Or. fi

Emendamento 54
Emil Radev

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) Lo svolgimento di verifiche di frontiera efficaci ed efficienti alle frontiere esterne contribuisce al corretto funzionamento dello spazio senza controllo alle frontiere interne ("spazio Schengen") e alla sicurezza interna dell'Unione. L'inserimento nei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri di un supporto di memorizzazione (chip) che contiene un'immagine del volto del titolare, disposta dal regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio[1]e dal regolamento (UE) 2019/1157[2], e l'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio[3]hanno contribuito in modo significativo a istituire elevate norme di sicurezza e a una solida gestione delle frontiere esterne. Le verifiche di frontiera effettuate a norma del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio[4]hanno lo scopo di identificare in modo affidabile i viaggiatori, prevenire le minacce alla sicurezza interna, all'ordine pubblico, alla salute pubblica e alle relazioni internazionali degli Stati membri e combattere la migrazione irregolare, nel rispetto dei diritti fondamentali.	(1) Lo svolgimento di verifiche di frontiera efficaci ed efficienti alle frontiere esterne contribuisce al corretto funzionamento dello spazio senza controllo alle frontiere interne ("spazio Schengen") e alla sicurezza interna dell'Unione. L'inserimento nei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri di un supporto di memorizzazione (chip) che contiene un'immagine del volto del titolare, disposta dal regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio[1] e dal regolamento (UE) 2019/1157[2], e l'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio[3] hanno contribuito in modo significativo a istituire elevate norme di sicurezza e a una solida gestione delle frontiere esterne. Le verifiche di frontiera effettuate a norma del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio[4] hanno lo scopo di identificare in modo affidabile ***e sicuro*** i viaggiatori, prevenire le minacce alla sicurezza interna, all'ordine pubblico, alla salute pubblica e alle relazioni internazionali degli Stati membri e combattere la migrazione irregolare, nel rispetto dei diritti fondamentali.
[1] Regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri (GU L 385 del 29.12.2004,	[1] Regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri (GU L 385 del 29.12.2004,

pag. 1).

[2] Regolamento (UE) 2019/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sul rafforzamento della sicurezza delle carte d'identità dei cittadini dell'Unione e dei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari che esercitano il diritto di libera circolazione (GU L 188 del 12.7.2019, pag. 67, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1157/oj).

[3] Regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1).

[4] Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1).

pag. 1).

[2] Regolamento (UE) 2019/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sul rafforzamento della sicurezza delle carte d'identità dei cittadini dell'Unione e dei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari che esercitano il diritto di libera circolazione (GU L 188 del 12.7.2019, pag. 67, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1157/oj).

[3] Regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1).

[4] Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1).

Or. bg

Emendamento 55
Markéta Gregorová

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) ***Dovendo affidarsi ai documenti di viaggio fisici e alle interazioni fisiche per l'esame dei documenti di viaggio e lo svolgimento delle verifiche di frontiera, le autorità di frontiera degli Stati membri non sono attualmente in grado di verificare a distanza l'autenticità e l'integrità dei documenti di viaggio né di effettuare le verifiche pertinenti nelle banche dati prima che i viaggiatori arrivino al valico di frontiera fisico, ad***	(2) Tenendo conto dell'aumento dei flussi di viaggiatori attraverso le frontiere esterne dello spazio Schengen e dell'entrata in funzione del sistema di ingressi/uscite istituito dal regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio[5], che imporrà ai cittadini di paesi terzi cui esso si applica di fornire dati supplementari nell'ambito delle verifiche di frontiera, è ***opportuno*** permettere alle autorità di frontiera di ricorrere a soluzioni tecniche

eccezione dei passeggeri di voli aerei per i quali sono state trasmesse e trattate le informazioni anticipate sui passeggeri. Tenendo conto dell'aumento dei flussi di viaggiatori attraverso le frontiere esterne dello spazio Schengen e dell'entrata in funzione del sistema di ingressi/uscite istituito dal regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio[5], che imporrà ai cittadini di paesi terzi cui esso si applica di fornire dati supplementari nell'ambito delle verifiche di frontiera, è ***essenziale*** permettere alle autorità di frontiera di ricorrere a soluzioni tecniche sicure per effettuare le verifiche pertinenti ***prima che i viaggiatori arrivino*** ai valichi di frontiera.

sicure per effettuare le verifiche pertinenti ai valichi di frontiera.

[5] Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011 (GU L 327 del 9.12.2017, pag. 20).

[5] Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011 (GU L 327 del 9.12.2017, pag. 20***, ELI: [...]***).

Or. en

Emendamento 56
Markéta Gregorová

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Il quadro giuridico vigente in materia di documenti di viaggio e verifiche di frontiera, costituito segnatamente dai regolamenti (CE) n. 2252/2004, (UE)	(3) Il quadro giuridico vigente in materia di documenti di viaggio e verifiche di frontiera, costituito segnatamente dai regolamenti (CE) n. 2252/2004, (UE)

XXXX/XXXX[6][COM(2024) 316 final] e (UE) 2016/399, non permette di usare i dati contenuti nel supporto di memorizzazione dei documenti di viaggio per effettuare ***tali*** verifiche di frontiera ***anticipate e la preaccettazione dei viaggiatori***, né per altri fini. ***In seguito ai recenti progressi a livello internazionale, in particolare nel contesto del lavoro di normazione svolto dall'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO), riguardanti le capacità di riconoscimento facciale e l'affidabilità del medesimo, tale tecnologia è ormai disponibile e soddisfa le richieste di agevolazione dei viaggi transfrontalieri garantendo nel contempo elevati livelli di sicurezza nel pieno rispetto dei diritti fondamentali, compresi il diritto alla vita privata e alla protezione dei dati personali.***

XXXX/XXXX[6] [COM(2024) 316 final] e (UE) 2016/399, non permette di usare i dati contenuti nel supporto di memorizzazione dei documenti di viaggio per effettuare ***le*** verifiche di frontiera, né per altri fini.

[6] Regolamento (UE) XXXX/XXXX del [...] sul rafforzamento della sicurezza delle carte d'identità dei cittadini dell'Unione e dei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari che esercitano il diritto di libera circolazione (GU L […], […], ELI: [...]).

[6] Regolamento (UE) XXXX/XXXX del [...] sul rafforzamento della sicurezza delle carte d'identità dei cittadini dell'Unione e dei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari che esercitano il diritto di libera circolazione (GU L […], […], ELI: [...]).

Or. en

Emendamento 57
Damien Carême

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Il quadro giuridico vigente in materia di documenti di viaggio e verifiche di frontiera, costituito segnatamente dai regolamenti (CE) n. 2252/2004, (UE) XXXX/XXXX[6][COM(2024) 316 final] e (UE) 2016/399, non permette di usare i dati contenuti nel supporto di memorizzazione dei documenti di viaggio per effettuare tali	(3) Il quadro giuridico vigente in materia di documenti di viaggio e verifiche di frontiera, costituito segnatamente dai regolamenti (CE) n. 2252/2004, (UE) XXXX/XXXX[6] [COM(2024) 316 final] e (UE) 2016/399, non permette di usare i dati contenuti nel supporto di memorizzazione dei documenti di viaggio per effettuare tali

verifiche di frontiera anticipate e la preaccettazione dei viaggiatori, né per altri fini. In seguito ai recenti progressi a livello internazionale, in particolare nel contesto del lavoro di normazione svolto dall'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO)***, riguardanti le capacità di riconoscimento facciale e l'affidabilità del medesimo***, tale tecnologia è ormai disponibile e soddisfa le richieste di agevolazione dei viaggi transfrontalieri garantendo nel contempo elevati livelli di sicurezza nel pieno rispetto dei diritti fondamentali, compresi il diritto alla vita privata e alla protezione dei dati personali.

verifiche di frontiera anticipate e la preaccettazione dei viaggiatori, né per altri fini. In seguito ai recenti progressi a livello internazionale, in particolare nel contesto del lavoro di normazione svolto dall'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO), tale tecnologia è ormai disponibile e soddisfa le richieste di agevolazione dei viaggi transfrontalieri garantendo nel contempo elevati livelli di sicurezza nel pieno rispetto dei diritti fondamentali, compresi il diritto alla vita privata e alla protezione dei dati personali.

[6] Regolamento (UE) XXXX/XXXX del [...] sul rafforzamento della sicurezza delle carte d'identità dei cittadini dell'Unione e dei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari che esercitano il diritto di libera circolazione (GU L […], […], ELI: [...]).

[6] Regolamento (UE) XXXX/XXXX del [...] sul rafforzamento della sicurezza delle carte d'identità dei cittadini dell'Unione e dei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari che esercitano il diritto di libera circolazione (GU L […], […], ELI: [...]).

Or. en

Emendamento 58
Markéta Gregorová

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) ***È pertanto opportuno aggiornare il quadro giuridico vigente affinché*** sia i viaggiatori che le autorità di frontiera ***possano*** beneficiare di verifiche di frontiera più efficienti ***ed efficaci*** ricorrendo alle cosiddette credenziali di viaggio digitali, vale a dire una rappresentazione digitale dell'identità della persona ricavata dalle informazioni conservate nel supporto di memorizzazione (chip) del documento di viaggio (il passaporto o la carta d'identità dell'UE) e ***convalidabile***, il che permetterà di ridurre i	(4) Sia i viaggiatori che le autorità di frontiera ***possono*** beneficiare di verifiche di frontiera più efficienti ricorrendo alle cosiddette credenziali di viaggio digitali, vale a dire una rappresentazione digitale dell'identità della persona ricavata dalle informazioni conservate nel supporto di memorizzazione (chip) del documento di viaggio (il passaporto o la carta d'identità dell'UE) e ***verificabile***, il che permetterà di ridurre i tempi di attesa e di trattamento ai valichi di frontiera.

tempi di attesa e di trattamento ai valichi di frontiera ***e di migliorare la capacità delle autorità di procedere a una preaccettazione dei viaggiatori, pianificare e gestire le risorse e concentrarsi sui viaggiatori che presentano un rischio più elevato***.

Or. en

Emendamento 59
Jan-Christoph Oetjen, Sophie Wilmès, Irena Joveva, Lucia Yar

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) È pertanto opportuno aggiornare il quadro giuridico vigente affinché sia i viaggiatori che le autorità di frontiera possano beneficiare di verifiche di frontiera più efficienti ed efficaci ricorrendo alle cosiddette credenziali di viaggio digitali, vale a dire una rappresentazione digitale dell'identità della persona ricavata dalle informazioni conservate nel ***supporto di memorizzazione (chip)*** del documento di viaggio (il passaporto o la carta d'identità dell'UE) e convalidabile, il che permetterà di ridurre i tempi di attesa e di trattamento ai valichi di frontiera e di migliorare la capacità delle autorità di procedere a una preaccettazione dei viaggiatori, pianificare e gestire le risorse ***e concentrarsi sui viaggiatori*** che presentano ***un rischio più elevato***.	(4) È pertanto opportuno aggiornare il quadro giuridico vigente affinché sia i viaggiatori che le autorità di frontiera possano beneficiare di verifiche di frontiera più efficienti ed efficaci ricorrendo alle cosiddette credenziali di viaggio digitali, vale a dire una rappresentazione digitale dell'identità della persona ricavata dalle informazioni conservate nel ***chip*** del documento di viaggio (il passaporto o la carta d'identità dell'UE) e convalidabile, il che permetterà di ridurre i tempi di attesa e di trattamento ai valichi di frontiera e di migliorare la capacità delle autorità di procedere a una preaccettazione dei viaggiatori, pianificare e gestire ***più efficacemente*** le risorse ***per consentire una valutazione più approfondita nei casi*** che presentano ***irregolarità o richiedono ulteriori verifiche***.

Or. en

Emendamento 60
Sebastian Tynkkynen

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) È pertanto opportuno aggiornare il quadro giuridico vigente affinché sia i viaggiatori che le autorità di frontiera possano beneficiare di verifiche di frontiera più efficienti ed efficaci ricorrendo alle cosiddette credenziali di viaggio digitali, vale a dire una rappresentazione digitale dell'identità della persona ricavata dalle informazioni conservate nel supporto di memorizzazione (chip) del documento di viaggio (il passaporto o la carta d'identità dell'UE) e convalidabile, il che permetterà di ridurre i tempi di attesa e di trattamento ai valichi di frontiera e di migliorare la capacità delle autorità di procedere a una preaccettazione dei viaggiatori, pianificare e gestire le risorse e concentrarsi sui viaggiatori che presentano un rischio più elevato.	(4) È pertanto opportuno aggiornare il quadro giuridico vigente affinché sia i viaggiatori che le autorità di frontiera possano beneficiare di verifiche di frontiera più efficienti ed efficaci ricorrendo alle cosiddette credenziali di viaggio digitali, vale a dire una rappresentazione digitale dell'identità della persona ricavata dalle informazioni conservate nel supporto di memorizzazione (chip) del documento di viaggio (il passaporto o la carta d'identità dell'UE) e convalidabile ***in modo affidabile e completo***, il che permetterà di ridurre i tempi di attesa e di trattamento ai valichi di frontiera e di migliorare la capacità delle autorità di procedere a una preaccettazione dei viaggiatori, pianificare e gestire le risorse e concentrarsi sui viaggiatori che presentano un rischio più elevato.

Or. fi

Emendamento 61
Damien Carême

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) È pertanto opportuno aggiornare il quadro giuridico vigente affinché sia i viaggiatori che le autorità di frontiera possano beneficiare di verifiche di frontiera più efficienti ***ed efficaci*** ricorrendo alle cosiddette credenziali di viaggio digitali, vale a dire una rappresentazione digitale dell'identità della persona ricavata dalle informazioni conservate nel supporto di memorizzazione (chip) del documento di viaggio (il passaporto o la carta d'identità dell'UE) e convalidabile, il che permetterà di ridurre i tempi di attesa e di trattamento ai valichi di frontiera e di migliorare la capacità delle autorità di procedere a una	(4) È pertanto opportuno aggiornare il quadro giuridico vigente affinché sia i viaggiatori che le autorità di frontiera possano beneficiare di verifiche di frontiera più efficienti ricorrendo alle cosiddette credenziali di viaggio digitali, vale a dire una rappresentazione digitale dell'identità della persona ricavata dalle informazioni conservate nel supporto di memorizzazione (chip) del documento di viaggio (il passaporto o la carta d'identità dell'UE) e convalidabile, il che permetterà di ridurre i tempi di attesa e di trattamento ai valichi di frontiera e di migliorare la capacità delle autorità di procedere a una preaccettazione

preaccettazione dei viaggiatori, pianificare e gestire le risorse e concentrarsi sui viaggiatori che presentano un rischio più elevato.	dei viaggiatori, pianificare e gestire le risorse e concentrarsi sui viaggiatori che presentano un rischio più elevato.

Or. en

Emendamento 62
Krzysztof Brejza, Oliver Schenk

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Per conseguire i suoi obiettivi, il presente regolamento dovrebbe applicarsi ai beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto unionale e ai cittadini di paesi terzi.	(5) Per conseguire i suoi obiettivi, il presente regolamento dovrebbe applicarsi ai beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto unionale e ai cittadini di paesi terzi. ***Eventuali limiti di età dovrebbero essere stabiliti a norma del diritto nazionale. Al fine di ottenere un uso universale di questo strumento, gli Stati membri dovrebbero tuttavia adoperarsi per armonizzare tale limite di età.***

Or. en

Emendamento 63
Sebastian Tynkkynen

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Per conseguire i suoi obiettivi, il presente regolamento dovrebbe applicarsi ai beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto unionale ***e*** ai cittadini di paesi terzi.	(5) Per conseguire i suoi obiettivi, il presente regolamento dovrebbe applicarsi ai beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto unionale***. Il presente regolamento dovrebbe applicarsi*** ai cittadini di paesi terzi ***soltanto se il livello di sicurezza dei loro documenti di viaggio è almeno equivalente a quello dei documenti rilasciati dagli Stati membri***

dell'Unione.

Or. fi

Emendamento 64
Damien Carême

Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(5 bis) I dati personali sono, per loro natura, particolarmente sensibili sotto il profilo dei diritti e delle libertà fondamentali e meritano una specifica protezione, dal momento che il contesto del loro trattamento potrebbe creare rischi significativi per i diritti e le libertà fondamentali. I minori meritano una specifica protezione relativamente ai loro dati personali, in quanto possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze e delle misure di salvaguardia interessate nonché dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati personali di cui al regolamento (UE) 2016/679.

Or. en

Emendamento 65
Sebastian Tynkkynen

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Per realizzare un approccio uniforme a livello dell'Unione e massimizzare i vantaggi in termini di agevolazione dei viaggi ed economie di scala, è opportuno stabilire una soluzione tecnica comune per la trasmissione dei dati di viaggio elettronici, anziché lasciare a	(6) Per realizzare un approccio uniforme a livello dell'Unione e massimizzare i vantaggi in termini di agevolazione dei viaggi ed economie di scala, è opportuno stabilire una soluzione tecnica comune per la trasmissione dei dati di viaggio elettronici, anziché lasciare a

ciascuno Stato membro il compito di sviluppare la propria soluzione. L'applicazione per la trasmissione elettronica dei dati di viaggio ("applicazione di viaggio digitale dell'UE") dovrebbe consistere in un'applicazione mobile di facile utilizzo, un servizio di convalida back-end in grado di verificare l'autenticità e l'integrità dei documenti di viaggio e di confrontare l'immagine del volto dell'utente con l'immagine conservata nel chip del documento di viaggio, e una componente tecnica per la comunicazione sicura dei dati di viaggio dall'applicazione all'autorità ricevente ("router del viaggiatore"). A più lungo termine è opportuno dotare l'applicazione di viaggio digitale dell'UE di nuove funzionalità per creare un'applicazione generale che funga da sportello unico a livello dell'Unione a sostegno della gestione delle frontiere esterne.

ciascuno Stato membro il compito di sviluppare la propria soluzione. L'applicazione per la trasmissione elettronica dei dati di viaggio ("applicazione di viaggio digitale dell'UE") dovrebbe consistere in un'applicazione mobile di facile utilizzo, un servizio di convalida back-end in grado di verificare l'autenticità e l'integrità dei documenti di viaggio e di confrontare l'immagine del volto dell'utente con l'immagine conservata nel chip del documento di viaggio, e una componente tecnica per la comunicazione sicura dei dati di viaggio dall'applicazione all'autorità ricevente ("router del viaggiatore"). A più lungo termine è opportuno dotare l'applicazione di viaggio digitale dell'UE di nuove funzionalità per creare un'applicazione generale che funga da sportello unico a livello dell'Unione a sostegno della gestione delle frontiere esterne. ***Lo scopo principale dell'applicazione è migliorare la gestione delle frontiere esterne e non dovrebbe includere alcuna funzionalità che possa portare a un abbassamento degli standard di controllo di frontiera o alla creazione di una società del controllo.***

Or. fi

Emendamento 66
Damien Carême

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Per realizzare un approccio uniforme a livello dell'Unione e massimizzare i vantaggi in termini di agevolazione dei viaggi ed economie di scala, è opportuno stabilire una soluzione tecnica comune per la trasmissione dei dati di viaggio elettronici, anziché lasciare a ciascuno Stato membro il compito di sviluppare la propria soluzione.	(6) Per realizzare un approccio uniforme a livello dell'Unione e massimizzare i vantaggi in termini di agevolazione dei viaggi ed economie di scala, è opportuno stabilire una soluzione tecnica comune per la trasmissione dei dati di viaggio elettronici, anziché lasciare a ciascuno Stato membro il compito di sviluppare la propria soluzione.

L'applicazione per la trasmissione elettronica dei dati di viaggio ("applicazione di viaggio digitale dell'UE") dovrebbe consistere in un'applicazione mobile di facile utilizzo, un servizio di convalida back-end in grado di verificare l'autenticità e l'integrità dei documenti di viaggio e di confrontare l'immagine del volto dell'utente con l'immagine conservata nel chip del documento di viaggio, e una componente tecnica per la comunicazione sicura dei dati di viaggio dall'applicazione all'autorità ricevente ("router del viaggiatore"). ***A più lungo termine è opportuno dotare l'applicazione di viaggio digitale dell'UE di nuove funzionalità per creare un'applicazione generale che funga da sportello unico a livello dell'Unione a sostegno della gestione delle frontiere esterne.***	L'applicazione per la trasmissione elettronica dei dati di viaggio ("applicazione di viaggio digitale dell'UE") dovrebbe consistere in un'applicazione mobile di facile utilizzo, un servizio di convalida back-end in grado di verificare l'autenticità e l'integrità dei documenti di viaggio e di confrontare l'immagine del volto dell'utente con l'immagine conservata nel chip del documento di viaggio, e una componente tecnica per la comunicazione sicura dei dati di viaggio dall'applicazione all'autorità ricevente ("router del viaggiatore").

Or. en

Emendamento 67
Marieke Ehlers, Alexandre Varaut, Jaroslav Bžoch, António Tânger Corrêa, Nikola Bartůšek, Jorge Buxadé Villalba, Susanna Ceccardi, Afroditi Latinopoulou
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Per realizzare un approccio uniforme a livello dell'Unione e massimizzare i vantaggi in termini di agevolazione dei viaggi ed economie di scala, è opportuno stabilire una soluzione tecnica comune per la trasmissione dei dati di viaggio elettronici, anziché lasciare a ciascuno Stato membro il compito di sviluppare la propria soluzione. L'applicazione per la trasmissione elettronica dei dati di viaggio ("applicazione di viaggio digitale dell'UE") dovrebbe consistere in un'applicazione mobile di facile utilizzo, un servizio di convalida back-end in grado di verificare	(6) Per realizzare un approccio uniforme a livello dell'Unione e massimizzare i vantaggi in termini di agevolazione dei viaggi ed economie di scala, è opportuno stabilire una soluzione tecnica comune per la trasmissione dei dati di viaggio elettronici, anziché lasciare a ciascuno Stato membro il compito di sviluppare la propria soluzione. L'applicazione per la trasmissione elettronica dei dati di viaggio ("applicazione di viaggio digitale dell'UE") dovrebbe consistere in un'applicazione mobile di facile utilizzo ***e rispettosa della vita privata***, un servizio di convalida back-

l'autenticità e l'integrità dei documenti di viaggio e di confrontare l'immagine del volto dell'utente con l'immagine conservata nel chip del documento di viaggio, e una componente tecnica per la comunicazione sicura dei dati di viaggio dall'applicazione all'autorità ricevente ("router del viaggiatore"). ***A più lungo termine è opportuno dotare l'applicazione di viaggio digitale dell'UE di nuove funzionalità per creare un'applicazione generale che funga da sportello unico a livello dell'Unione a sostegno della gestione delle frontiere esterne.***

end in grado di verificare l'autenticità e l'integrità dei documenti di viaggio e di confrontare l'immagine del volto dell'utente con l'immagine conservata nel chip del documento di viaggio, e una componente tecnica per la comunicazione sicura dei dati di viaggio dall'applicazione all'autorità ricevente ("router del viaggiatore").

Or. en

Emendamento 68
Markéta Gregorová

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Per realizzare un approccio uniforme a livello dell'Unione e massimizzare i vantaggi in termini di agevolazione dei viaggi ed economie di scala, è opportuno stabilire una soluzione tecnica comune per la ***trasmissione dei dati*** di viaggio ***elettronici***, anziché lasciare a ciascuno Stato membro il compito di sviluppare la propria soluzione. ***L'applicazione per la trasmissione elettronica dei dati di viaggio*** ("applicazione di viaggio digitale dell'UE") dovrebbe consistere in un'applicazione mobile di facile utilizzo***,*** un servizio di convalida back-end in grado di verificare l'autenticità e l'integrità dei documenti di viaggio e di confrontare l'immagine del volto dell'utente con l'immagine conservata nel chip del documento di viaggio***, e una componente tecnica per la comunicazione sicura dei dati di viaggio dall'applicazione all'autorità ricevente ("router del viaggiatore"). A più lungo termine è***	(6) Per realizzare un approccio uniforme a livello dell'Unione e massimizzare i vantaggi in termini di agevolazione dei viaggi ed economie di scala, è opportuno stabilire una soluzione tecnica comune per la ***creazione e la verifica delle credenziali*** di viaggio ***digitali***, anziché lasciare a ciascuno Stato membro il compito di sviluppare la propria soluzione. ***Tale applicazione*** ("applicazione di viaggio digitale dell'UE") dovrebbe consistere in un'applicazione mobile di facile utilizzo ***e in*** un servizio di convalida back-end in grado di verificare l'autenticità e l'integrità dei documenti di viaggio e di confrontare l'immagine del volto dell'utente con l'immagine conservata nel chip del documento di viaggio ***Al fine di ridurre al minimo la dipendenza dai singoli fornitori e aumentare la fiducia nella sicurezza e nell'adattabilità, l'applicazione dovrebbe basarsi su***

opportuno dotare l'applicazione di viaggio digitale dell'UE di nuove funzionalità per creare un'applicazione generale che funga da sportello unico a livello dell'Unione a sostegno della gestione delle frontiere esterne.	***software open source e standard aperti***.

Or. en

Emendamento 69
Emil Radev

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Per realizzare un approccio uniforme a livello dell'Unione e massimizzare i vantaggi in termini di agevolazione dei viaggi ed economie di scala, è opportuno stabilire una soluzione tecnica comune per la trasmissione dei dati di viaggio elettronici, anziché lasciare a ciascuno Stato membro il compito di sviluppare la propria soluzione. L'applicazione per la trasmissione elettronica dei dati di viaggio ("applicazione di viaggio digitale dell'UE") dovrebbe consistere in un'applicazione mobile di facile utilizzo, un servizio di convalida back-end in grado di verificare l'autenticità e l'integrità dei documenti di viaggio e di confrontare l'immagine del volto dell'utente con l'immagine conservata nel chip del documento di viaggio, e una componente tecnica per la comunicazione sicura dei dati di viaggio dall'applicazione all'autorità ricevente ("router del viaggiatore"). A più lungo termine è opportuno dotare l'applicazione di viaggio digitale dell'UE di nuove funzionalità per creare un'applicazione generale che funga da sportello unico a livello dell'Unione a sostegno della gestione delle frontiere esterne.	(6) Per realizzare un approccio uniforme a livello dell'Unione e massimizzare i vantaggi in termini di agevolazione dei viaggi ed economie di scala, è opportuno stabilire una soluzione tecnica comune per la trasmissione dei dati di viaggio elettronici, anziché lasciare a ciascuno Stato membro il compito di sviluppare la propria soluzione. L'applicazione per la trasmissione elettronica dei dati di viaggio ("applicazione di viaggio digitale dell'UE") dovrebbe consistere in un'applicazione mobile di facile utilizzo, un servizio di convalida back-end in grado di verificare l'autenticità***, la validità*** e l'integrità dei documenti di viaggio e di confrontare l'immagine del volto dell'utente con l'immagine conservata nel chip del documento di viaggio, e una componente tecnica per la comunicazione sicura dei dati di viaggio dall'applicazione all'autorità ricevente ("router del viaggiatore"). A più lungo termine è opportuno dotare l'applicazione di viaggio digitale dell'UE di nuove funzionalità per creare un'applicazione generale che funga da sportello unico a livello dell'Unione a sostegno della gestione delle frontiere esterne.

Emendamento 70
Sebastian Tynkkynen

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) L'applicazione di viaggio digitale dell'UE dovrebbe permettere ai viaggiatori di creare credenziali di viaggio digitali per uso singolo o multiplo e di recuperare credenziali di viaggio digitali già create. A fini di sicurezza e per combattere la frode d'identità, prima della creazione delle credenziali di viaggio digitali il servizio di convalida back-end dell'applicazione di viaggio digitale dell'UE dovrebbe poter verificare l'autenticità e l'integrità del documento di viaggio e verificare che l'utente sia il legittimo titolare del documento di viaggio confrontando l'immagine del volto conservata nel chip del documento di viaggio con l'immagine del volto rilevata direttamente dall'utente. ***Le credenziali di viaggio digitali da utilizzare più volte dovrebbero poter*** essere ***conservate nel portafoglio europeo di identità digitale dell'utente rilasciato conformemente al regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio[7]. Le persone che non dispongono di un portafoglio europeo di identità digitale conforme a tale regolamento dovrebbero poter*** conservare le credenziali di viaggio digitali a livello locale nell'applicazione mobile.	(7) L'applicazione di viaggio digitale dell'UE dovrebbe permettere ai viaggiatori di creare credenziali di viaggio digitali per uso singolo o multiplo e di recuperare credenziali di viaggio digitali già create. A fini di sicurezza e per combattere la frode d'identità, prima della creazione delle credenziali di viaggio digitali il servizio di convalida back-end dell'applicazione di viaggio digitale dell'UE dovrebbe poter verificare l'autenticità e l'integrità del documento di viaggio e verificare che l'utente sia il legittimo titolare del documento di viaggio confrontando l'immagine del volto conservata nel chip del documento di viaggio con l'immagine del volto rilevata direttamente dall'utente. ***Dovrebbe*** essere ***possibile*** conservare le credenziali di viaggio digitali a livello locale nell'applicazione mobile.

[7] Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del

28.8.2014, pag. 73).

Or. fi

Emendamento 71
Emil Radev

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) L'applicazione di viaggio digitale dell'UE dovrebbe permettere ai viaggiatori di creare credenziali di viaggio digitali per uso singolo o multiplo e di recuperare credenziali di viaggio digitali già create. A fini di sicurezza e per combattere la frode d'identità, prima della creazione delle credenziali di viaggio digitali il servizio di convalida back-end dell'applicazione di viaggio digitale dell'UE dovrebbe poter verificare l'autenticità e l'integrità del documento di viaggio e verificare che l'utente sia il legittimo titolare del documento di viaggio confrontando l'immagine del volto conservata nel chip del documento di viaggio con l'immagine del volto rilevata direttamente dall'utente. Le credenziali di viaggio digitali da utilizzare più volte dovrebbero poter essere conservate nel portafoglio europeo di identità digitale dell'utente rilasciato conformemente al regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio[7]. Le persone che non dispongono di un portafoglio europeo di identità digitale conforme a tale regolamento dovrebbero poter conservare le credenziali di viaggio digitali a livello locale nell'applicazione mobile.	(7) L'applicazione di viaggio digitale dell'UE dovrebbe permettere ai viaggiatori di creare credenziali di viaggio digitali per uso singolo o multiplo e di recuperare credenziali di viaggio digitali già create. A fini di sicurezza e per combattere la frode d'identità, prima della creazione delle credenziali di viaggio digitali il servizio di convalida back-end dell'applicazione di viaggio digitale dell'UE dovrebbe poter verificare l'autenticità***, la validità*** e l'integrità del documento di viaggio e verificare che l'utente sia il legittimo titolare del documento di viaggio confrontando l'immagine del volto conservata nel chip del documento di viaggio con l'immagine del volto rilevata direttamente dall'utente. Le credenziali di viaggio digitali da utilizzare più volte dovrebbero poter essere conservate nel portafoglio europeo di identità digitale dell'utente rilasciato conformemente al regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio[7]***. Ai fini di una maggiore sicurezza, i dati contenuti nelle credenziali digitali riutilizzabili devono essere convalidati prima di qualsiasi utilizzo successivo***. Le persone che non dispongono di un portafoglio europeo di identità digitale conforme a tale regolamento dovrebbero poter conservare le credenziali di viaggio digitali a livello locale nell'applicazione mobile.

[7] Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73).

[7] Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73).

Or. bg

Emendamento 72
Damien Carême

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) L'applicazione di viaggio digitale dell'UE dovrebbe permettere ai viaggiatori di creare credenziali di viaggio digitali per uso singolo o multiplo e di recuperare credenziali di viaggio digitali già create. A fini di sicurezza e per combattere la frode d'identità, prima della creazione delle credenziali di viaggio digitali il servizio di convalida back-end dell'applicazione di viaggio digitale dell'UE dovrebbe poter verificare l'autenticità e l'integrità del documento di viaggio ***e verificare che l'utente sia il legittimo titolare del documento di viaggio confrontando l'immagine del volto conservata nel chip del documento di viaggio con l'immagine del volto rilevata direttamente dall'utente***. Le credenziali di viaggio digitali da utilizzare più volte dovrebbero poter essere conservate nel portafoglio europeo di identità digitale dell'utente rilasciato conformemente al regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio[7]. Le persone che non dispongono di un portafoglio europeo di identità digitale conforme a tale regolamento dovrebbero poter conservare le credenziali di viaggio digitali a livello locale nell'applicazione mobile.	(7) L'applicazione di viaggio digitale dell'UE dovrebbe permettere ai viaggiatori di creare credenziali di viaggio digitali per uso singolo o multiplo e di recuperare credenziali di viaggio digitali già create. A fini di sicurezza e per combattere la frode d'identità, prima della creazione delle credenziali di viaggio digitali il servizio di convalida back-end dell'applicazione di viaggio digitale dell'UE dovrebbe poter verificare l'autenticità e l'integrità del documento di viaggio. Le credenziali di viaggio digitali da utilizzare più volte dovrebbero poter essere conservate nel portafoglio europeo di identità digitale dell'utente rilasciato conformemente al regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio[7]. Le persone che non dispongono di un portafoglio europeo di identità digitale conforme a tale regolamento dovrebbero poter conservare le credenziali di viaggio digitali a livello locale nell'applicazione mobile.

[7] Regolamento (UE) ***n. 910/2014*** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73).

[7] Regolamento (UE) ***n. 910/2014*** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73).

Or. en

Emendamento 73
Marieke Ehlers, Alexandre Varaut, Jaroslav Bžoch, António Tânger Corrêa, Jorge Buxadé Villalba, Susanna Ceccardi, Afroditi Latinopoulou
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) L'applicazione di viaggio digitale dell'UE dovrebbe permettere ai viaggiatori di creare credenziali di viaggio digitali per uso singolo o multiplo e di recuperare credenziali di viaggio digitali già create. A fini di sicurezza e per combattere la frode d'identità, prima della creazione delle credenziali di viaggio digitali il servizio di convalida back-end dell'applicazione di viaggio digitale dell'UE dovrebbe poter verificare l'autenticità e l'integrità del documento di viaggio e verificare che l'utente sia il legittimo titolare del documento di viaggio confrontando l'immagine del volto conservata nel chip del documento di viaggio con l'immagine del volto rilevata direttamente dall'utente. Le credenziali di viaggio digitali da utilizzare più volte dovrebbero poter essere conservate nel portafoglio europeo di identità digitale dell'utente rilasciato conformemente al regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio[7]. Le persone che non dispongono di un portafoglio europeo di identità digitale conforme a tale regolamento	(7) L'applicazione di viaggio digitale dell'UE dovrebbe permettere ai viaggiatori di creare credenziali di viaggio digitali per uso singolo o multiplo e di recuperare credenziali di viaggio digitali già create. A fini di sicurezza e per combattere la frode d'identità, prima della creazione delle credenziali di viaggio digitali il servizio di convalida back-end dell'applicazione di viaggio digitale dell'UE dovrebbe poter verificare l'autenticità e l'integrità del documento di viaggio e verificare che l'utente sia il legittimo titolare del documento di viaggio confrontando l'immagine del volto conservata nel chip del documento di viaggio con l'immagine del volto rilevata direttamente dall'utente. Le credenziali di viaggio digitali da utilizzare più volte dovrebbero poter essere conservate nel portafoglio europeo di identità digitale dell'utente rilasciato conformemente al regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio[7]. Le persone che non dispongono di un portafoglio europeo di identità digitale conforme a tale regolamento ***o che***

dovrebbero poter conservare le credenziali di viaggio digitali a livello locale nell'applicazione mobile.	***non desiderano*** conservare le credenziali di viaggio digitali ***in tale portafoglio dovrebbero poterle conservare*** a livello locale nell'applicazione mobile.
[7] Regolamento (UE) ***n. 910/2014*** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73).	[7] Regolamento (UE) ***n. 910/2014*** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73).

Or. en

Emendamento 74
Markéta Gregorová

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) L'applicazione di viaggio digitale dell'UE dovrebbe permettere ai viaggiatori di creare credenziali di viaggio digitali per uso singolo o multiplo e di recuperare credenziali di viaggio digitali già create. A fini di sicurezza e per combattere la frode d'identità, prima della creazione delle credenziali di viaggio digitali il servizio di convalida back-end dell'applicazione di viaggio digitale dell'UE dovrebbe poter verificare l'autenticità e l'integrità del documento di viaggio e verificare che l'utente sia il legittimo titolare del documento di viaggio confrontando l'immagine del volto conservata nel chip del documento di viaggio con l'immagine del volto rilevata direttamente dall'utente. Le credenziali di viaggio digitali da utilizzare più volte dovrebbero poter essere conservate nel portafoglio europeo di identità digitale dell'utente rilasciato conformemente al regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio[7]. Le persone che non dispongono	(7) L'applicazione di viaggio digitale dell'UE dovrebbe permettere ai viaggiatori di creare credenziali di viaggio digitali per uso singolo o multiplo e di recuperare credenziali di viaggio digitali già create. A fini di sicurezza e per combattere la frode d'identità, prima della creazione delle credenziali di viaggio digitali il servizio di convalida back-end dell'applicazione di viaggio digitale dell'UE dovrebbe poter verificare l'autenticità e l'integrità del documento di viaggio e verificare che l'utente sia il legittimo titolare del documento di viaggio confrontando l'immagine del volto conservata nel chip del documento di viaggio con l'immagine del volto rilevata direttamente dall'utente. Le credenziali di viaggio digitali da utilizzare più volte dovrebbero poter essere conservate***, sulla base del consenso esplicito dell'utente,*** nel portafoglio europeo di identità digitale dell'utente rilasciato conformemente al regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e

di un portafoglio europeo di identità digitale conforme a tale regolamento dovrebbero poter conservare le credenziali di viaggio digitali a livello locale nell'applicazione mobile.

del Consiglio[7]. Le persone che non dispongono di un portafoglio europeo di identità digitale conforme a tale regolamento dovrebbero poter conservare le credenziali di viaggio digitali a livello locale nell'applicazione mobile.

[7] Regolamento (UE) ***n. 910/2014*** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73).

[7] Regolamento (UE) ***n. 910/2014*** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73).

Or. en

Emendamento 75
Markéta Gregorová

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) Per favorire le verifiche di frontiera anticipate sui beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto unionale ai quali si applicano, e la preaccettazione dei cittadini di paesi terzi, è opportuno che i viaggiatori che utilizzano le credenziali di viaggio digitali dichiarino anche alcuni dati di viaggio pertinenti, quali la data e l'ora prevista per l'attraversamento della frontiera e lo Stato membro in cui intendono attraversare la frontiera esterna. Tali dati dovrebbero essere limitati a quanto necessario ai fini dello svolgimento della verifica di frontiera, compresa la verifica del rispetto delle condizioni d'ingresso.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 76

Damien Carême

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) Per favorire le verifiche di frontiera anticipate sui beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto unionale ai quali si applicano, e la preaccettazione dei cittadini di paesi terzi, è opportuno che i viaggiatori che utilizzano le credenziali di viaggio digitali dichiarino anche alcuni dati di viaggio pertinenti, quali la data e l'ora prevista per l'attraversamento della frontiera e lo Stato membro in cui intendono attraversare la frontiera esterna. Tali dati dovrebbero essere limitati a quanto necessario ai fini dello svolgimento della verifica di frontiera, compresa la verifica del rispetto delle condizioni d'ingresso.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 77
Krzysztof Brejza, Oliver Schenk

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) Per favorire le verifiche di frontiera anticipate sui beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto unionale ai quali si applicano, e la preaccettazione dei cittadini di paesi terzi, è opportuno che i viaggiatori che utilizzano le credenziali di viaggio digitali dichiarino anche alcuni dati di viaggio pertinenti, quali la data e l'ora prevista per l'attraversamento della frontiera e lo Stato membro in cui intendono attraversare la frontiera esterna. Tali dati dovrebbero essere limitati a quanto necessario ai fini dello svolgimento della verifica di	(8) Per favorire le verifiche di frontiera anticipate sui beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto unionale ai quali si applicano, e la preaccettazione dei cittadini di paesi terzi, è opportuno che i viaggiatori che utilizzano le credenziali di viaggio digitali dichiarino anche alcuni dati di viaggio pertinenti, quali la data e l'ora prevista per l'attraversamento della frontiera e lo Stato membro in cui intendono attraversare la frontiera esterna. Tali dati dovrebbero essere limitati a quanto necessario ai fini dello svolgimento della verifica di

frontiera, compresa la verifica del rispetto delle condizioni d'ingresso.	frontiera, compresa la verifica del rispetto delle condizioni d'ingresso. ***Al fine di rendere tale strumento di facile utilizzo ed efficiente, i viaggiatori dovrebbero poter presentare i propri dati a loro discrezione, di solito contestualmente all'acquisto dei biglietti di trasporto. La fissazione di limiti temporali per la presentazione dei dati rischia di compromettere la diffusione e l'utilizzabilità dello strumento.***

Or. en

Emendamento 78
Marieke Ehlers, Alexandre Varaut, Jaroslav Bžoch, António Tânger Corrêa, Nikola Bartůšek, Jorge Buxadé Villalba, Susanna Ceccardi, Afroditi Latinopoulou
a nome del gruppoPfE

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) Per favorire le verifiche di frontiera anticipate sui beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto unionale ai quali si applicano, e la preaccettazione dei cittadini di paesi terzi, è opportuno che i viaggiatori che utilizzano le credenziali di viaggio digitali dichiarino anche alcuni dati di viaggio pertinenti, quali la data e l'ora prevista per l'attraversamento della frontiera e lo Stato membro in cui intendono attraversare la frontiera esterna. Tali dati dovrebbero essere limitati a quanto necessario ai fini dello svolgimento della verifica di frontiera, compresa la verifica del rispetto delle condizioni d'ingresso.	(8) Per favorire le verifiche di frontiera anticipate sui beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto unionale ai quali si applicano, e la preaccettazione dei cittadini di paesi terzi, è opportuno che i viaggiatori che utilizzano le credenziali di viaggio digitali dichiarino anche alcuni dati di viaggio pertinenti, quali la data e l'ora prevista per l'attraversamento della frontiera e lo Stato membro in cui intendono attraversare la frontiera esterna. Tali dati dovrebbero essere limitati a quanto necessario ai fini dello svolgimento della verifica di frontiera ***qualora non possano essere ottenuti con altri mezzi***, compresa la verifica del rispetto delle condizioni d'ingresso.

Or. en

Motivazione

Quando un viaggiatore si imbarca su un volo, i dati pertinenti dovrebbero essere ricavati dalle informazioni di volo, in modo da non comportare un onere aggiuntivo per l'utente. Ciò contrasta con gli attraversamenti delle frontiere terrestri, dove tali dati potrebbero non essere

disponibili con altri mezzi.

Emendamento 79
Markéta Gregorová

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Il router del viaggiatore dovrebbe inviare i dati di viaggio trasmessi dal viaggiatore alle autorità di frontiera per la verifica di frontiera anticipata e la preaccettazione. Di conseguenza gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a designare le autorità di frontiera autorizzate a ricevere tali dati.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 80
Jan-Christoph Oetjen, Sophie Wilmès, Irena Joveva, Lucia Yar

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Il router del viaggiatore dovrebbe inviare i dati di viaggio trasmessi dal viaggiatore alle autorità di frontiera per la verifica di frontiera anticipata e la preaccettazione. Di conseguenza gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a designare le autorità di frontiera autorizzate a ricevere tali dati.	(9) Il router del viaggiatore dovrebbe inviare i dati di viaggio trasmessi dal viaggiatore ***e cifrati da punto a punto*** alle autorità di frontiera per la verifica di frontiera anticipata e la preaccettazione. Di conseguenza gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a designare le autorità di frontiera autorizzate a ricevere tali dati.

Or. en

Emendamento 81
Markéta Gregorová

Proposta di regolamento

Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) La creazione***, la trasmissione*** e l'uso di credenziali di viaggio digitali ai fini dello svolgimento delle verifiche di frontiera incidono sul diritto alla vita privata e sulla protezione dei dati personali. Per rispettare pienamente i diritti fondamentali dei viaggiatori occorre stabilire limiti e garanzie adeguati. I dati trasmessi dai viaggiatori alle autorità di frontiera ***prima del viaggio***, in particolare i dati personali, dovrebbero essere limitati a quanto necessario e proporzionato ***agli obiettivi di aumentare la sicurezza, agevolare i viaggi e garantire il buon funzionamento dello spazio Schengen, perseguiti dal presente regolamento***. È opportuno garantire che il trattamento dei dati a norma del presente regolamento non comporti alcuna forma di discriminazione. Nessun dato personale dovrebbe essere conservato a livello dell'UE ***oltre la fase necessaria per la sua trasmissione all'autorità di frontiera***.	(10) La creazione e l'uso di credenziali di viaggio digitali ai fini dello svolgimento delle verifiche di frontiera incidono sul diritto alla vita privata e sulla protezione dei dati personali. Per rispettare pienamente i diritti fondamentali dei viaggiatori occorre stabilire limiti e garanzie adeguati. I dati trasmessi dai viaggiatori alle autorità di frontiera, in particolare i dati personali, dovrebbero essere ***strettamente*** limitati a quanto necessario e proporzionato ***all'obiettivo di effettuare verifiche ai valichi di frontiera. La creazione dell'applicazione di viaggio digitale dell'UE non dovrebbe in alcun caso influenzare né modificare le norme e i requisiti relativi all'esercizio del diritto di libera circolazione all'interno dello spazio Schengen***. È opportuno garantire che il trattamento dei dati a norma del presente regolamento non comporti alcuna forma di discriminazione. Nessun dato personale dovrebbe essere conservato a livello dell'UE***. Le autorità di frontiera dovrebbero cancellare i dati dei viaggiatori in modo automatizzato immediatamente dopo l'esecuzione della verifica di frontiera o, nel caso in cui i dati dei viaggiatori siano stati ricevuti prima della verifica di frontiera e le persone interessate non si presentino al valico di frontiera, al più tardi 12 ore dopo la data e l'ora di arrivo o di partenza previste***.

Or. en

Emendamento 82
Jan-Christoph Oetjen, Sophie Wilmès, Irena Joveva, Lucia Yar

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) La creazione, la trasmissione e l'uso di credenziali di viaggio digitali ai fini dello svolgimento delle verifiche di frontiera incidono sul diritto alla vita privata e sulla protezione dei dati personali. Per rispettare pienamente i diritti fondamentali dei viaggiatori occorre stabilire limiti e garanzie adeguati. I dati trasmessi dai viaggiatori alle autorità di frontiera prima del viaggio, in particolare i dati personali, dovrebbero essere limitati a quanto necessario e proporzionato agli obiettivi di aumentare la sicurezza, agevolare i viaggi e garantire il buon funzionamento dello spazio Schengen, perseguiti dal presente regolamento. È opportuno garantire che il trattamento dei dati a norma del presente regolamento non comporti alcuna forma di discriminazione. Nessun dato personale dovrebbe essere conservato a livello dell'UE oltre la fase necessaria per la sua trasmissione all'autorità di frontiera.	(10) La creazione, la trasmissione e l'uso di credenziali di viaggio digitali ai fini dello svolgimento delle verifiche di frontiera incidono sul diritto alla vita privata e sulla protezione dei dati personali. Per rispettare pienamente i diritti fondamentali dei viaggiatori occorre stabilire limiti e garanzie adeguati. I dati trasmessi dai viaggiatori alle autorità di frontiera prima del viaggio, in particolare i dati personali, dovrebbero essere limitati a quanto necessario e proporzionato agli obiettivi di aumentare la sicurezza, agevolare i viaggi e garantire il buon funzionamento dello spazio Schengen, perseguiti dal presente regolamento. ***La trasmissione digitale dei dati di viaggio attraverso l'applicazione di viaggio digitale dell'UE non dovrebbe comportare una conservazione aggiuntiva dei dati che generalmente non si verificherebbe nei casi in cui il viaggiatore scelga di utilizzare il proprio documento di viaggio fisico.*** È opportuno garantire che il trattamento dei dati a norma del presente regolamento non comporti alcuna forma di discriminazione. Nessun dato personale dovrebbe essere conservato a livello dell'UE oltre la fase necessaria per la sua trasmissione all'autorità di frontiera.

Or. en

Emendamento 83
Sebastian Tynkkynen

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) La creazione, la trasmissione e l'uso di credenziali di viaggio digitali ai fini dello svolgimento delle verifiche di frontiera incidono sul diritto alla vita privata e sulla protezione dei dati personali.	(10) La creazione, la trasmissione e l'uso di credenziali di viaggio digitali ai fini dello svolgimento delle verifiche di frontiera incidono sul diritto alla vita privata e sulla protezione dei dati personali.

Per rispettare pienamente i diritti fondamentali dei viaggiatori occorre stabilire limiti e garanzie adeguati. I dati trasmessi dai viaggiatori alle autorità di frontiera prima del viaggio, in particolare i dati personali, dovrebbero essere limitati a quanto necessario e proporzionato agli obiettivi di aumentare la sicurezza**,** agevolare i viaggi e garantire il buon funzionamento dello spazio Schengen, perseguiti dal presente regolamento. È opportuno garantire che il trattamento dei dati a norma del presente regolamento non comporti alcuna forma di discriminazione. Nessun dato personale dovrebbe essere conservato a livello dell'UE oltre la fase necessaria per la sua trasmissione all'autorità di frontiera.	Per rispettare pienamente i diritti fondamentali dei viaggiatori occorre stabilire limiti e garanzie adeguati. I dati trasmessi dai viaggiatori alle autorità di frontiera prima del viaggio, in particolare i dati personali, dovrebbero essere limitati a quanto necessario e proporzionato agli obiettivi***, soprattutto,*** di aumentare la sicurezza ***e, inoltre, di*** agevolare i viaggi e garantire il buon funzionamento dello spazio Schengen, perseguiti dal presente regolamento. È opportuno garantire che il trattamento dei dati a norma del presente regolamento non comporti alcuna forma di discriminazione. ***Le persone che decidono di non utilizzare l'applicazione non dovrebbero in alcun caso essere trattate in modo diverso.*** Nessun dato personale dovrebbe essere conservato a livello dell'UE oltre la fase necessaria per la sua trasmissione all'autorità di frontiera. ***Le autorità di frontiera dovrebbero cancellare le informazioni subito dopo l'attraversamento della frontiera.***

Or. fi

Emendamento 84
Marieke Ehlers, Alexandre Varaut, Jaroslav Bžoch, António Tânger Corrêa, Nikola Bartůšek, Jorge Buxadé Villalba, Susanna Ceccardi, Afroditi Latinopoulou
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) La creazione, la trasmissione e l'uso di credenziali di viaggio digitali ai fini dello svolgimento delle verifiche di frontiera incidono sul diritto alla vita privata e sulla protezione dei dati personali. Per rispettare pienamente i diritti fondamentali dei viaggiatori occorre stabilire limiti e garanzie adeguati. I dati trasmessi dai viaggiatori alle autorità di frontiera prima del viaggio, in particolare i dati personali, dovrebbero essere limitati a	(10) La creazione, la trasmissione e l'uso di credenziali di viaggio digitali ai fini dello svolgimento delle verifiche di frontiera incidono sul diritto alla vita privata e sulla protezione dei dati personali. Per rispettare pienamente i diritti fondamentali dei viaggiatori occorre stabilire limiti e garanzie adeguati. I dati trasmessi dai viaggiatori alle autorità di frontiera prima del viaggio, in particolare i dati personali, dovrebbero essere limitati a

quanto necessario e proporzionato agli obiettivi di aumentare la sicurezza, agevolare i viaggi e garantire il buon funzionamento dello spazio Schengen, perseguiti dal presente regolamento. È opportuno garantire che il trattamento dei dati a norma del presente regolamento non comporti alcuna forma di discriminazione. Nessun dato personale dovrebbe essere conservato a livello dell'UE oltre la fase necessaria per la sua trasmissione all'autorità di frontiera.	quanto necessario e proporzionato agli obiettivi di aumentare la sicurezza, agevolare i viaggi e garantire il buon funzionamento dello spazio Schengen, perseguiti dal presente regolamento. È opportuno garantire che il trattamento dei dati a norma del presente regolamento non comporti alcuna forma di discriminazione***, in particolare nei confronti dei viaggiatori che scelgono di non utilizzare le credenziali di viaggio digitali***. Nessun dato personale dovrebbe essere conservato a livello dell'UE oltre la fase necessaria per la sua trasmissione all'autorità di frontiera.
	Or. en

Emendamento 85
Damien Carême

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) La creazione, la trasmissione e l'uso di credenziali di viaggio digitali ai fini dello svolgimento delle verifiche di frontiera incidono sul diritto alla vita privata e sulla protezione dei dati personali. Per rispettare pienamente i diritti fondamentali dei viaggiatori occorre stabilire limiti e garanzie adeguati. I dati trasmessi dai viaggiatori alle autorità di frontiera prima del viaggio, in particolare i dati personali, dovrebbero essere limitati a quanto necessario e proporzionato ***agli obiettivi di aumentare la sicurezza, agevolare i viaggi e*** garantire il buon funzionamento dello spazio Schengen, ***perseguiti*** dal presente regolamento. È opportuno garantire che il trattamento dei dati a norma del presente regolamento non comporti alcuna forma di discriminazione. Nessun dato personale dovrebbe essere conservato a livello dell'UE oltre la fase necessaria per la sua trasmissione	(10) La creazione, la trasmissione e l'uso di credenziali di viaggio digitali ai fini dello svolgimento delle verifiche di frontiera incidono sul diritto alla vita privata e sulla protezione dei dati personali. Per rispettare pienamente i diritti fondamentali dei viaggiatori occorre stabilire limiti e garanzie adeguati. I dati trasmessi dai viaggiatori alle autorità di frontiera prima del viaggio, in particolare i dati personali, dovrebbero essere limitati a quanto necessario e proporzionato ***all'obiettivo di*** garantire il buon funzionamento dello spazio Schengen, ***perseguito*** dal presente regolamento. È opportuno garantire che il trattamento dei dati a norma del presente regolamento non comporti alcuna forma di discriminazione. Nessun dato personale dovrebbe essere conservato a livello dell'UE oltre la fase necessaria per la sua trasmissione all'autorità di frontiera.

all'autorità di frontiera.

Or. en

Emendamento 86
Damien Carême

Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(10 bis) Le autorità di frontiera competenti dovrebbero cancellare in modo automatizzato i dati di viaggio inviati a norma del presente regolamento dalla banca dati del valico di frontiera subito dopo che il viaggiatore ha attraversato la frontiera esterna. Se il viaggiatore che ha trasmesso i dati di viaggio a norma del presente regolamento non attraversa la frontiera esterna, le autorità di frontiera competenti dovrebbero cancellare in modo automatizzato i dati di viaggio trasmessi 12 ore dopo la data e l'ora di arrivo o di partenza previste.

Or. en

Emendamento 87
Jan-Christoph Oetjen, Sophie Wilmès, Irena Joveva, Lucia Yar

Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(10 bis) Le autorità di frontiera competenti dovrebbero cancellare i dati di viaggio ricevuti a norma del presente regolamento non appena al viaggiatore è stato concesso l'ingresso oppure 12 ore dopo l'adozione di una decisione che nega l'uscita o l'ingresso, a meno che non vi sia una base giuridica per la prosecuzione del

trattamento per altre finalità.

Or. en

Emendamento 88
Marieke Ehlers, Alexandre Varaut, Jaroslav Bžoch, António Tânger Corrêa, Nikola Bartůšek, Jorge Buxadé Villalba, Susanna Ceccardi, Afroditi Latinopoulou
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) I viaggiatori dovrebbero essere liberi di scegliere se usare le credenziali di viaggio digitali o un documento di viaggio fisico ai fini delle verifiche di frontiera e dovrebbero poter revocare il consenso al trattamento dei loro dati personali in qualsiasi momento, senza che ciò incida sulla loro ammissibilità all'attraversamento delle frontiere esterne. Qualsiasi trattamento di dati personali effettuato nel quadro del presente regolamento dovrebbe essere conforme al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio[8]e al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio[9], nei rispettivi ambiti di applicazione.	(11) ***L'uso di credenziali di viaggio digitali dovrebbe sempre essere volontario.*** I viaggiatori dovrebbero ***pertanto*** essere liberi di scegliere se usare le credenziali di viaggio digitali o un documento di viaggio fisico ai fini delle verifiche di frontiera e dovrebbero poter revocare il consenso al trattamento dei loro dati personali in qualsiasi momento, senza che ciò incida sulla loro ammissibilità all'attraversamento delle frontiere esterne. ***Nell'esercizio di tale scelta, i viaggiatori che scelgono di non utilizzare le credenziali di viaggio digitali non dovrebbero essere soggetti a tempi di attesa sproporzionatamente più lunghi o a qualsiasi altra forma di discriminazione diretta o indiretta.*** Qualsiasi trattamento di dati personali effettuato nel quadro del presente regolamento dovrebbe essere conforme al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio[8] e al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio[9], nei rispettivi ambiti di applicazione.
[8] Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale	[8] Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale

sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).

[9] Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) ***n. 45/2001*** e la decisione ***n. 1247/2002/CE*** (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).

sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).

[9] Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) ***n. 45/2001*** e la decisione ***n. 1247/2002/CE*** (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).

Or. en

Emendamento 89
Sebastian Tynkkynen

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) I viaggiatori dovrebbero essere liberi di scegliere se usare le credenziali di viaggio digitali o un documento di viaggio fisico ai fini delle verifiche di frontiera ***e*** dovrebbero poter revocare il consenso al trattamento dei loro dati personali in qualsiasi momento, senza che ciò incida sulla loro ammissibilità all'attraversamento delle frontiere esterne. Qualsiasi trattamento di dati personali effettuato nel quadro del presente regolamento dovrebbe essere conforme al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio[8]e al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio[9], nei rispettivi ambiti di applicazione.	(11) I viaggiatori dovrebbero essere liberi di scegliere se usare le credenziali di viaggio digitali o un documento di viaggio fisico ai fini delle verifiche di frontiera***. In ogni caso, i viaggiatori dovrebbero comunque essere muniti di un documento di viaggio fisico, anche se utilizzano credenziali di viaggio digitali.*** Dovrebbero ***inoltre*** poter revocare il consenso al trattamento dei loro dati personali in qualsiasi momento, senza che ciò incida sulla loro ammissibilità all'attraversamento delle frontiere esterne. Qualsiasi trattamento di dati personali effettuato nel quadro del presente regolamento dovrebbe essere conforme al regolamento (UE) 2016/679[8] del Parlamento europeo e del Consiglio e al regolamento (UE) 2018/1725[9] del Parlamento europeo e del Consiglio, nei rispettivi ambiti di applicazione.

[8] Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).

[9] Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).

[8] Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).

[9] Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).

Or. fi

Emendamento 90
Marieke Ehlers, Alexandre Varaut, Jaroslav Bžoch, António Tânger Corrêa, Nikola Bartůšek, Jorge Buxadé Villalba, Susanna Ceccardi, Afroditi Latinopoulou
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(11 bis) Il presente regolamento non dovrebbe in alcun modo sostituire l'esistenza di documenti di viaggio fisici, né il diritto di utilizzare tali documenti separatamente. Se la Commissione dovesse ritenere di rendere possibile l'uso di credenziali di viaggio digitali senza la necessità di un documento fisico di base, dovrebbe presentare una nuova proposta legislativa al Consiglio e al Parlamento.

Or. en

Emendamento 91
Damien Carême

Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(11 bis) Le verifiche di frontiera anticipate e la preaccettazione dei viaggiatori stabilite nel presente regolamento non dovrebbero comportare tempi di attesa più lunghi per i viaggiatori che non utilizzano le credenziali di viaggio digitali dell'UE.

Or. en

Emendamento 92
Markéta Gregorová

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) Per garantire il rispetto del diritto fondamentale alla vita privata e alla protezione dei dati personali e favorire la chiarezza giuridica, è opportuno identificare il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento. Al fine di predisporre garanzie e misure di sicurezza adeguate, ***è opportuno che tutte le comunicazioni tra il router del viaggiatore e l'autorità competente siano protette da rigorosi metodi di cifratura, in modo da evitare che un'eventuale violazione dei dati comporti la divulgazione di dati che permettano di risalire a una persona. Gli Stati membri dovrebbero inoltre impartire alle autorità di frontiera una formazione adeguata, comprendente aspetti relativi alla sicurezza e alla protezione*** dei dati***, prima che possano trattare i dati inviati mediante l'applicazione di viaggio digitale***	(12) Per garantire il rispetto del diritto fondamentale alla vita privata e alla protezione dei dati personali e favorire la chiarezza giuridica, è opportuno identificare il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento. Al fine di predisporre garanzie e misure di sicurezza adeguate, ***gli Stati membri dovrebbero inoltre impartire alle autorità di frontiera una formazione adeguata, comprendente aspetti relativi alla sicurezza e alla protezione dei dati, prima che possano trattare i dati messi a loro disposizione mediante l'applicazione di viaggio digitale dell'UE. È opportuno adottare misure per garantire che i dati trasferiti dall'applicazione siano cifrati da punto a punto per impostazione predefinita, al fine di tenere conto della sensibilità*** dei dati ***e di prevenire e ridurre al minimo***

dell'UE.	***l'impatto degli incidenti di sicurezza sugli utenti e sul sistema nel suo complesso***.

Or. en

Emendamento 93
Emil Radev

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) Per garantire il rispetto del diritto fondamentale alla vita privata e alla protezione dei dati personali e favorire la chiarezza giuridica, è opportuno identificare il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento. Al fine di predisporre garanzie e misure di sicurezza adeguate, è opportuno che tutte le comunicazioni tra il router del viaggiatore e l'autorità competente siano protette da rigorosi metodi di cifratura, in modo da evitare che un'eventuale violazione dei dati comporti la divulgazione di dati che permettano di risalire a una persona. Gli Stati membri dovrebbero inoltre impartire alle autorità di frontiera una formazione adeguata, comprendente aspetti relativi alla sicurezza e alla protezione dei dati, prima che possano trattare i dati inviati mediante l'applicazione di viaggio digitale dell'UE.	(12) Per garantire il rispetto del diritto fondamentale alla vita privata e alla protezione dei dati personali e favorire la chiarezza giuridica, è opportuno identificare il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento. Al fine di predisporre garanzie e misure di sicurezza adeguate, è opportuno che tutte le comunicazioni tra il router del viaggiatore e l'autorità competente siano protette da rigorosi metodi di cifratura ***e anonimizzazione***, in modo da evitare che un'eventuale violazione dei dati comporti la divulgazione di dati che permettano di risalire a una persona. Gli Stati membri dovrebbero inoltre impartire alle autorità di frontiera una formazione adeguata, comprendente aspetti relativi alla sicurezza e alla protezione dei dati, prima che possano trattare i dati inviati mediante l'applicazione di viaggio digitale dell'UE.

Or. bg

Emendamento 94
Krzysztof Brejza, Oliver Schenk

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) L'Agenzia dell'Unione europea per	(13) L'Agenzia dell'Unione europea per

la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia istituita con regolamento (UE) 2018/1726 del Parlamento europeo e del Consiglio (eu-LISA)[10]dovrebbe essere responsabile dello sviluppo e della manutenzione dell'applicazione di viaggio digitale dell'UE. Di conseguenza eu-LISA dovrebbe mettere in atto le misure necessarie alla gestione operativa dell'applicazione di viaggio digitale dell'UE, anche per quanto riguarda lo sviluppo e il monitoraggio del sistema e la rendicontazione in merito. Prima dell'entrata in funzione dell'applicazione di viaggio digitale dell'UE, eu-LISA dovrebbe effettuare un collaudo conformemente alle specifiche tecniche, in cooperazione con le autorità competenti. eu-LISA dovrebbe inoltre raccogliere statistiche sull'uso dell'applicazione di viaggio digitale dell'UE.

[10] Regolamento (UE) 2018/1726 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo all'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), che modifica il regolamento (CE) n. 1987/2006 e la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 1077/2011 (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 99).

la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia istituita con regolamento (UE) 2018/1726 del Parlamento europeo e del Consiglio (eu-LISA)[10] dovrebbe essere responsabile dello sviluppo e della manutenzione dell'applicazione di viaggio digitale dell'UE. Di conseguenza eu-LISA dovrebbe mettere in atto le misure necessarie alla gestione operativa dell'applicazione di viaggio digitale dell'UE, anche per quanto riguarda lo sviluppo e il monitoraggio del sistema e la rendicontazione in merito. Prima dell'entrata in funzione dell'applicazione di viaggio digitale dell'UE, eu-LISA dovrebbe effettuare un collaudo conformemente alle specifiche tecniche, in cooperazione con le autorità competenti. eu-LISA dovrebbe inoltre raccogliere statistiche sull'uso dell'applicazione di viaggio digitale dell'UE. ***I dati statistici raccolti da eu-LISA comprendono dati pertinenti per valutare l'utilizzabilità e l'efficacia complessiva dell'applicazione di viaggio digitale dell'UE. eu-LISA dovrebbe inoltre raccogliere dati che consentano il monitoraggio e la sorveglianza delle rotte migratorie, comprese statistiche sui cittadini di paesi terzi cui è stato rifiutato l'ingresso, sui motivi del rifiuto e sulla cittadinanza delle persone conformemente al regolamento (UE) 2016/399. Le statistiche raccolte non dovrebbero consentire l'identificazione dei singoli viaggiatori.***

[10] Regolamento (UE) 2018/1726 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo all'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), che modifica il regolamento (CE) n. 1987/2006 e la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 1077/2011 (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 99).

Emendamento 95
Sebastian Tynkkynen

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) L'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia istituita con regolamento (UE) 2018/1726 del Parlamento europeo e del Consiglio (eu-LISA)[10]dovrebbe essere responsabile dello sviluppo e della manutenzione dell'applicazione di viaggio digitale dell'UE. Di conseguenza eu-LISA dovrebbe mettere in atto le misure necessarie alla gestione operativa dell'applicazione di viaggio digitale dell'UE, anche per quanto riguarda lo sviluppo e il monitoraggio del sistema e la rendicontazione in merito. Prima dell'entrata in funzione dell'applicazione di viaggio digitale dell'UE, eu-LISA dovrebbe effettuare un collaudo conformemente alle specifiche tecniche, in cooperazione con le autorità competenti. eu-LISA dovrebbe inoltre raccogliere statistiche sull'uso dell'applicazione di viaggio digitale dell'UE.	(13) L'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia istituita con regolamento (UE) 2018/1726 del Parlamento europeo e del Consiglio (eu-LISA)[10] dovrebbe essere responsabile dello sviluppo e della manutenzione dell'applicazione di viaggio digitale dell'UE. Di conseguenza eu-LISA dovrebbe mettere in atto le misure necessarie alla gestione operativa dell'applicazione di viaggio digitale dell'UE, anche per quanto riguarda lo sviluppo e il monitoraggio del sistema e la rendicontazione in merito. ***Il sistema dovrebbe essere reso il più possibile efficace sotto il profilo dei costi senza compromettere le questioni relative alla sicurezza e alla protezione dei dati personali.*** Prima dell'entrata in funzione dell'applicazione di viaggio digitale dell'UE, eu-LISA dovrebbe effettuare un collaudo conformemente alle specifiche tecniche, in cooperazione con le autorità competenti. eu-LISA dovrebbe inoltre raccogliere statistiche sull'uso dell'applicazione di viaggio digitale dell'UE***, garantendo che la raccolta dei dati sia volontaria per gli utenti dell'applicazione e che tutti i dati raccolti non siano specifici e rispettino i più elevati standard in materia di tutela della vita privata***.
[10] Regolamento (UE) 2018/1726 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo all'Agenzia	[10] Regolamento (UE) 2018/1726 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo all'Agenzia

dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), che modifica il regolamento (CE) ***n. 1987/2006*** e la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) ***n. 1077/2011*** (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 99).

dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), che modifica il regolamento (CE) ***n. 1987/2006*** e la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) ***n. 1077/2011 (EU) No 1077/2011*** (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 99).

Or. fi

Emendamento 96
Markéta Gregorová

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) L'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia istituita con regolamento (UE) 2018/1726 del Parlamento europeo e del Consiglio (eu-LISA)[10]dovrebbe essere responsabile dello sviluppo e della manutenzione dell'applicazione di viaggio digitale dell'UE. Di conseguenza eu-LISA dovrebbe mettere in atto le misure necessarie alla gestione operativa dell'applicazione di viaggio digitale dell'UE, anche per quanto riguarda lo sviluppo e il monitoraggio del sistema e la rendicontazione in merito. Prima dell'entrata in funzione dell'applicazione di viaggio digitale dell'UE, eu-LISA dovrebbe effettuare un collaudo conformemente alle specifiche tecniche, in cooperazione con le autorità competenti. eu-LISA dovrebbe inoltre raccogliere statistiche sull'uso dell'applicazione di viaggio digitale dell'UE.	(13) L'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia istituita con regolamento (UE) 2018/1726 del Parlamento europeo e del Consiglio (eu-LISA)[10] dovrebbe essere responsabile dello sviluppo e della manutenzione dell'applicazione di viaggio digitale dell'UE. Di conseguenza eu-LISA dovrebbe mettere in atto le misure necessarie alla gestione operativa dell'applicazione di viaggio digitale dell'UE, anche per quanto riguarda lo sviluppo e il monitoraggio del sistema e la rendicontazione in merito. Prima dell'entrata in funzione dell'applicazione di viaggio digitale dell'UE, eu-LISA dovrebbe effettuare un collaudo conformemente alle specifiche tecniche, in cooperazione con le autorità competenti***, compresa una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2016/679***. eu-LISA dovrebbe inoltre raccogliere statistiche sull'uso dell'applicazione di viaggio digitale dell'UE ***al solo scopo di valutare l'efficacia del presente regolamento. Nessun dato dovrebbe essere condiviso***

con terzi.

[10] Regolamento (UE) 2018/1726 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo all'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), che modifica il regolamento (CE) n. 1987/2006 e la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 1077/2011 (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 99).

[10] Regolamento (UE) 2018/1726 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo all'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), che modifica il regolamento (CE) n. 1987/2006 e la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 1077/2011 (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 99).

Or. en

Emendamento 97
Emil Radev

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) L'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia istituita con regolamento (UE) 2018/1726 del Parlamento europeo e del Consiglio (eu-LISA)[10]dovrebbe essere responsabile dello sviluppo e della manutenzione dell'applicazione di viaggio digitale dell'UE. Di conseguenza eu-LISA dovrebbe mettere in atto le misure necessarie alla gestione operativa dell'applicazione di viaggio digitale dell'UE, anche per quanto riguarda lo sviluppo e il monitoraggio del sistema e la rendicontazione in merito. Prima dell'entrata in funzione dell'applicazione di viaggio digitale dell'UE, eu-LISA dovrebbe effettuare un collaudo conformemente alle specifiche tecniche, in cooperazione con le autorità competenti. eu-LISA dovrebbe inoltre raccogliere statistiche sull'uso dell'applicazione di viaggio digitale dell'UE.	(13) L'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia istituita con regolamento (UE) 2018/1726 del Parlamento europeo e del Consiglio (eu-LISA)[10] dovrebbe essere responsabile dello sviluppo e della manutenzione dell'applicazione di viaggio digitale dell'UE. Di conseguenza eu-LISA dovrebbe mettere in atto le misure necessarie alla gestione operativa dell'applicazione di viaggio digitale dell'UE, anche per quanto riguarda lo sviluppo e il monitoraggio del sistema e la rendicontazione in merito. Prima dell'entrata in funzione dell'applicazione di viaggio digitale dell'UE, eu-LISA dovrebbe effettuare un collaudo conformemente alle specifiche tecniche, in cooperazione con le autorità competenti. eu-LISA dovrebbe inoltre raccogliere statistiche ***anonimizzate*** sull'uso dell'applicazione di viaggio digitale dell'UE.

[10] Regolamento (UE) 2018/1726 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo all'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), che modifica il regolamento (CE) ***n. 1987/2006*** e la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) ***n. 1077/2011*** (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 99).

[10] Regolamento (UE) 2018/1726 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo all'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), che modifica il regolamento (CE) ***n. 1987/2006*** e la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) ***n. 1077/2011*** (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 99).

Or. bg

Emendamento 98
Markéta Gregorová

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) eu-LISA dovrebbe essere responsabile dello sviluppo, del funzionamento e della manutenzione complessivi dell'applicazione di viaggio digitale dell'UE, compreso il router del viaggiatore che invia i dati di viaggio alle autorità competenti, mentre dovrebbe spettare a ciascuno Stato membro predisporre, a livello nazionale, una connessione sicura nel rispettivo sistema nazionale al fine di ricevere i dati di viaggio, compresi lo sviluppo, il funzionamento e la manutenzione di tale connessione. Gli Stati membri dovrebbero essere responsabili anche della gestione e delle modalità di accesso ai dati di viaggio da parte del personale debitamente autorizzato delle autorità di frontiera.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 99

Jan-Christoph Oetjen, Sophie Wilmès, Irena Joveva, Lucia Yar

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) eu-LISA dovrebbe essere responsabile dello sviluppo, del funzionamento e della manutenzione complessivi dell'applicazione di viaggio digitale dell'UE, compreso il router del viaggiatore che invia i dati di viaggio alle autorità competenti, mentre dovrebbe spettare a ciascuno Stato membro predisporre, a livello nazionale, una connessione sicura nel rispettivo sistema nazionale al fine di ricevere i dati di viaggio, compresi lo sviluppo, il funzionamento e la manutenzione di tale connessione. ***Gli Stati membri dovrebbero essere responsabili anche della gestione e delle modalità di accesso ai dati di viaggio da parte del personale debitamente autorizzato delle autorità di frontiera***.	(14) eu-LISA dovrebbe essere responsabile dello sviluppo, del funzionamento e della manutenzione complessivi dell'applicazione di viaggio digitale dell'UE, compreso il router del viaggiatore che invia i dati di viaggio alle autorità competenti, mentre dovrebbe spettare a ciascuno Stato membro predisporre, a livello nazionale, una connessione sicura nel rispettivo sistema nazionale al fine di ricevere i dati di viaggio, compresi lo sviluppo, il funzionamento e la manutenzione di tale connessione. ***Nel progettare e sviluppare il router, eu-LISA dovrebbe garantire che i dati trasmessi alle autorità di frontiera competenti siano cifrati da punto a punto durante il transito***.

Or. en

Emendamento 100
Damien Carême

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) Per sensibilizzare il pubblico in merito alle credenziali di viaggio digitali e promuoverne l'uso, è opportuno che la Commissione, insieme a eu-LISA, all'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e alle autorità di frontiera nazionali, conduca campagne di informazione sugli obiettivi, sull'uso e su altri aspetti importanti dell'applicazione di viaggio digitale dell'UE, comprese la protezione e la sicurezza dei dati.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 101
Krzysztof Brejza, Oliver Schenk

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) Per sensibilizzare il pubblico in merito alle credenziali di viaggio digitali e promuoverne l'uso, è opportuno che la Commissione, insieme a eu-LISA, all'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e alle autorità di frontiera nazionali, conduca campagne di informazione sugli obiettivi, sull'uso e su altri aspetti importanti dell'applicazione di viaggio digitale dell'UE, comprese la protezione e la sicurezza dei dati.	(15) Per sensibilizzare il pubblico in merito alle credenziali di viaggio digitali e promuoverne l'uso, è opportuno che la Commissione, insieme a eu-LISA, all'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e alle autorità di frontiera nazionali, conduca campagne di informazione sugli obiettivi, sull'uso e su altri aspetti importanti dell'applicazione di viaggio digitale dell'UE, comprese la protezione e la sicurezza dei dati. ***Tali campagne dovrebbero mirare in particolare a raggiungere i gruppi più pertinenti, compresi i cittadini di paesi terzi per i quali l'applicazione ha la massima importanza dal punto di vista della sicurezza dello spazio Schengen. Occorre altresì prestare particolare attenzione affinché le persone che potrebbero non essere competenti in campo tecnologico siano chiaramente informate in merito ai vantaggi derivanti dall'applicazione e ricevano orientamenti accessibili e pratici su come utilizzare l'applicazione di viaggio digitale dell'UE in modo sicuro e protetto.***

Or. en

Emendamento 102
Marieke Ehlers, Alexandre Varaut, Jaroslav Bžoch, António Tânger Corrêa, Jorge Buxadé Villalba, Susanna Ceccardi, Afroditi Latinopoulou
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) Per ***sensibilizzare il*** pubblico in merito alle credenziali di viaggio digitali e ***promuoverne l'uso***, è opportuno che la Commissione, ***insieme a eu-LISA, all'Agenzia*** europea della guardia di frontiera e costiera ***e alle autorità di frontiera nazionali, conduca campagne di informazione sugli obiettivi, sull'uso e su altri aspetti importanti dell'applicazione*** di viaggio ***digitale dell'UE, comprese la protezione e la sicurezza dei dati***.	(15) Per ***garantire la sensibilizzazione del*** pubblico in merito alle credenziali di viaggio digitali e ***all'applicazione di viaggio digitale dell'UE***, è opportuno che ***gli Stati membri, se del caso, conducano campagne di informazione del pubblico in cooperazione con*** la Commissione, ***eu-LISA e l'Agenzia*** europea della guardia di frontiera e costiera***. La portata e la necessità di tali campagne potrebbero variare a seconda dei livelli di attuazione nazionali; ad esempio, negli Stati membri in cui le credenziali*** di viaggio ***digitali sono già in uso o sono state collaudate nell'ambito di progetti pilota, la sensibilizzazione del pubblico potrebbe già essere sufficientemente consolidata, rendendo superflue campagne supplementari***.

Or. en

Emendamento 103
Sebastian Tynkkynen

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) Per sensibilizzare il pubblico in merito alle credenziali di viaggio digitali e promuoverne l'uso, è opportuno che la Commissione, insieme a eu-LISA, all'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e alle autorità di frontiera nazionali, conduca campagne di informazione sugli obiettivi, sull'uso e su altri aspetti importanti dell'applicazione di viaggio digitale dell'UE, comprese la protezione e la sicurezza dei dati.	(15) Per sensibilizzare il pubblico in merito alle credenziali di viaggio digitali e promuoverne l'uso, è opportuno che la Commissione, insieme a eu-LISA, all'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e alle autorità di frontiera nazionali, conduca campagne di informazione sugli obiettivi, sull'uso e su altri aspetti importanti dell'applicazione di viaggio digitale dell'UE, comprese la protezione e la sicurezza dei dati. ***Le campagne dovrebbero essere condotte in modo efficiente sotto il profilo dei costi.***

Or. fi

Emendamento 104
Markéta Gregorová

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) Per sensibilizzare il pubblico in merito alle credenziali di viaggio digitali e promuoverne l'uso, è opportuno che la Commissione, insieme a eu-LISA, all'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e alle autorità di frontiera nazionali, conduca campagne di informazione sugli obiettivi, sull'uso e su altri aspetti importanti dell'applicazione di viaggio digitale dell'UE, comprese la protezione e la sicurezza dei dati.	(15) Per sensibilizzare il pubblico in merito alle credenziali di viaggio digitali e promuoverne l'uso, è opportuno che la Commissione, insieme a eu-LISA, all'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e alle autorità di frontiera nazionali, conduca campagne di informazione sugli obiettivi, sull'uso e su altri aspetti importanti dell'applicazione di viaggio digitale dell'UE, comprese la protezione ***dei dati, il diritto di revocare il consenso*** e la sicurezza dei dati.

Or. en

Emendamento 105
Markéta Gregorová

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) Dati gli interessi dell'Unione in gioco, è opportuno che i costi sostenuti da eu-LISA per lo svolgimento dei suoi compiti a norma del presente regolamento e del regolamento (UE) 2018/1726 in relazione allo sviluppo, al funzionamento, alla manutenzione e alla gestione complessiva dell'applicazione di viaggio digitale dell'UE siano a carico del bilancio dell'Unione. ***I costi sostenuti a livello nazionale per lo sviluppo, il funzionamento e la manutenzione della connessione sicura per la ricezione dei dati di viaggio inviati tramite il router del viaggiatore dovrebbero rimanere a carico***	(16) Dati gli interessi dell'Unione in gioco, è opportuno che i costi sostenuti da eu-LISA per lo svolgimento dei suoi compiti a norma del presente regolamento e del regolamento (UE) 2018/1726 in relazione allo sviluppo, al funzionamento, alla manutenzione e alla gestione complessiva dell'applicazione di viaggio digitale dell'UE siano a carico del bilancio dell'Unione.

degli Stati membri.

Or. en

Emendamento 106
Jan-Christoph Oetjen, Irena Joveva, Lucia Yar

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) Al fine di stabilire la specifica standard dell'Unione per le credenziali di viaggio digitali basate sui documenti di viaggio, è necessario modificare il regolamento (CE) n. 2252/2004. Affinché sia promosso l'uso delle credenziali di viaggio digitali, al momento della domanda o del rinnovo di un documento di viaggio ***i richiedenti dovrebbero poter chiedere all'autorità*** competente ***di*** rilasciare, insieme al documento fisico, le credenziali di viaggio digitali corrispondenti. È ***inoltre*** opportuno che i titolari di documenti di viaggio validi possano creare credenziali di viaggio digitali sulla base del loro documento di viaggio fisico. Le credenziali di viaggio digitali dovrebbero poter essere conservate nel portafoglio europeo di identità digitale.	(19) Al fine di stabilire la specifica standard dell'Unione per le credenziali di viaggio digitali basate sui documenti di viaggio, è necessario modificare il regolamento (CE) n. 2252/2004. Affinché sia promosso l'uso delle credenziali di viaggio digitali, al momento della domanda o del rinnovo di un documento di viaggio ***l'autorità*** competente ***dovrebbe*** rilasciare ***automaticamente***, insieme al documento fisico, le credenziali di viaggio digitali corrispondenti. È opportuno che i titolari di documenti di viaggio validi possano***, su richiesta dell'autorità competente,*** creare credenziali di viaggio digitali sulla base del loro documento di viaggio fisico. Le credenziali di viaggio digitali dovrebbero poter essere conservate nel portafoglio europeo di identità digitale ***come attestati elettronici di attributi qualificati di cui all'articolo 3, paragrafo 45, del regolamento (UE) n. 910/2014***.

Or. en

Emendamento 107
Emil Radev

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) Al fine di stabilire la specifica	(19) Al fine di stabilire la specifica

standard dell'Unione per le credenziali di viaggio digitali basate sui documenti di viaggio, è necessario modificare il regolamento (CE) ***n. 2252/2004***. Affinché sia promosso l'uso delle credenziali di viaggio digitali, al momento della domanda o del rinnovo di un documento di viaggio i richiedenti dovrebbero poter chiedere all'autorità competente di rilasciare, insieme al documento fisico, le credenziali di viaggio digitali corrispondenti. È inoltre opportuno che i titolari di documenti di viaggio validi possano creare credenziali di viaggio digitali sulla base del loro documento di viaggio fisico. Le credenziali di viaggio digitali dovrebbero poter essere conservate nel portafoglio europeo di identità digitale.	standard dell'Unione per le credenziali di viaggio digitali basate sui documenti di viaggio, è necessario modificare il regolamento (CE) ***n. 2252/2004***. Affinché sia promosso l'uso delle credenziali di viaggio digitali, al momento della domanda o del rinnovo di un documento di viaggio i richiedenti dovrebbero poter chiedere all'autorità competente di rilasciare, insieme al documento fisico, le credenziali di viaggio digitali corrispondenti***. Esse non possono essere rilasciate separatamente, in assenza di un documento di viaggio fisico valido***. È inoltre opportuno che i titolari di documenti di viaggio validi possano creare credenziali di viaggio digitali sulla base del loro documento di viaggio fisico. Le credenziali di viaggio digitali dovrebbero poter essere conservate nel portafoglio europeo di identità digitale.

Or. bg

Emendamento 108
Sebastian Tynkkynen

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) Al fine di stabilire la specifica standard dell'Unione per le credenziali di viaggio digitali basate sui documenti di viaggio, è necessario modificare il regolamento (CE) n. 2252/2004. Affinché sia promosso l'uso delle credenziali di viaggio digitali, al momento della domanda o del rinnovo di un documento di viaggio i richiedenti dovrebbero poter chiedere all'autorità competente di rilasciare, insieme al documento fisico, le credenziali di viaggio digitali corrispondenti. È inoltre opportuno che i titolari di documenti di viaggio validi possano creare credenziali di viaggio digitali sulla base del loro documento di viaggio fisico. ***Le credenziali di viaggio digitali dovrebbero***	(19) Al fine di stabilire la specifica standard dell'Unione per le credenziali di viaggio digitali basate sui documenti di viaggio, è necessario modificare il regolamento (CE) n. 2252/2004. Affinché sia promosso l'uso delle credenziali di viaggio digitali, al momento della domanda o del rinnovo di un documento di viaggio i richiedenti dovrebbero poter chiedere all'autorità competente di rilasciare, insieme al documento fisico, le credenziali di viaggio digitali corrispondenti. È inoltre opportuno che i titolari di documenti di viaggio validi possano creare credenziali di viaggio digitali sulla base del loro documento di viaggio fisico.

poter essere conservate nel portafoglio europeo di identità digitale.

Or. fi

Emendamento 109
Markéta Gregorová

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) Al fine di stabilire la specifica standard dell'Unione per le credenziali di viaggio digitali basate sui documenti di viaggio, è necessario modificare il regolamento (CE) n. 2252/2004. Affinché sia promosso l'uso delle credenziali di viaggio digitali, al momento della domanda o del rinnovo di un documento di viaggio i richiedenti dovrebbero poter chiedere all'autorità competente di rilasciare, insieme al documento fisico, le credenziali di viaggio digitali corrispondenti. È inoltre opportuno che i titolari di documenti di viaggio validi possano creare credenziali di viaggio digitali sulla base del loro documento di viaggio fisico. Le credenziali di viaggio digitali dovrebbero poter essere conservate nel portafoglio europeo di identità digitale.	(19) Al fine di stabilire la specifica standard dell'Unione per le credenziali di viaggio digitali basate sui documenti di viaggio, è necessario modificare il regolamento (CE) n. 2252/2004. Affinché sia promosso l'uso delle credenziali di viaggio digitali, al momento della domanda o del rinnovo di un documento di viaggio i richiedenti dovrebbero poter chiedere all'autorità competente di rilasciare, insieme al documento fisico, le credenziali di viaggio digitali corrispondenti. È inoltre opportuno che i titolari di documenti di viaggio validi possano creare credenziali di viaggio digitali sulla base del loro documento di viaggio fisico. Le credenziali di viaggio digitali dovrebbero poter essere conservate***, su richiesta della persona interessata,*** nel portafoglio europeo di identità digitale.

Or. en

Emendamento 110
Damien Carême

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) Al fine di stabilire la specifica standard dell'Unione per le credenziali di	(19) Al fine di stabilire la specifica standard dell'Unione per le credenziali di

viaggio digitali basate sui documenti di viaggio, è necessario modificare il regolamento (CE) n. 2252/2004. ***Affinché sia promosso l'uso delle credenziali di viaggio digitali,*** al momento della domanda o del rinnovo di un documento di viaggio i richiedenti dovrebbero poter chiedere all'autorità competente di rilasciare, insieme al documento fisico, le credenziali di viaggio digitali corrispondenti. È inoltre opportuno che i titolari di documenti di viaggio validi possano creare credenziali di viaggio digitali sulla base del loro documento di viaggio fisico. Le credenziali di viaggio digitali dovrebbero poter essere conservate nel portafoglio europeo di identità digitale.

viaggio digitali basate sui documenti di viaggio, è necessario modificare il regolamento (CE) n. 2252/2004. Al momento della domanda o del rinnovo di un documento di viaggio i richiedenti dovrebbero poter chiedere all'autorità competente di rilasciare, insieme al documento fisico, le credenziali di viaggio digitali corrispondenti. È inoltre opportuno che i titolari di documenti di viaggio validi possano creare credenziali di viaggio digitali sulla base del loro documento di viaggio fisico. Le credenziali di viaggio digitali dovrebbero poter essere conservate nel portafoglio europeo di identità digitale.

Or. en

Emendamento 111
Krzysztof Brejza, Oliver Schenk

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
(21) Anche se l'uso delle credenziali di viaggio digitali dovrebbe essere ***volontario per*** i viaggiatori, è opportuno che, una volta che l'applicazione digitale dell'UE per i viaggi sarà operativa, tutti gli Stati membri siano tenuti a permettere ai viaggiatori di usare le credenziali di viaggio digitali per l'attraversamento delle frontiere esterne, al fine di conseguire gli obiettivi di aumentare la sicurezza in tutto lo spazio Schengen, agevolare i viaggi e raggiungere un livello minimo di maturità digitale in tutti gli Stati membri nel settore della gestione delle frontiere. Nel frattempo gli Stati membri potranno sviluppare soluzioni nazionali per l'uso delle credenziali di viaggio digitali, secondo il modello uniforme, ai fini delle verifiche di frontiera.	(21) Anche se l'uso delle credenziali di viaggio digitali dovrebbe essere ***incoraggiato tra*** i viaggiatori, è opportuno che, una volta che l'applicazione digitale dell'UE per i viaggi sarà operativa, tutti gli Stati membri siano tenuti a permettere ai viaggiatori di usare le credenziali di viaggio digitali per l'attraversamento delle frontiere esterne, al fine di conseguire gli obiettivi di aumentare la sicurezza in tutto lo spazio Schengen, agevolare i viaggi e raggiungere un livello minimo di maturità digitale in tutti gli Stati membri nel settore della gestione delle frontiere. Nel frattempo gli Stati membri potranno sviluppare soluzioni nazionali per l'uso delle credenziali di viaggio digitali, secondo il modello uniforme, ai fini delle verifiche di frontiera. ***Al fine di garantire l'interoperabilità, facilitarne la futura***

	integrazione nell'applicazione di viaggio digitale dell'UE e sostenere un approccio armonizzato alla gestione delle frontiere in tutto lo spazio Schengen, tali soluzioni nazionali dovrebbero basarsi sulle norme e le pratiche internazionali pertinenti, quali le norme tecniche dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO).

Or. en

Emendamento 112
Markéta Gregorová

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
(21) Anche se l'uso delle credenziali di viaggio digitali dovrebbe essere volontario per i viaggiatori, è opportuno che, una volta che l'applicazione digitale dell'UE per i viaggi sarà operativa, tutti gli Stati membri siano tenuti a permettere ai viaggiatori di usare le credenziali di viaggio digitali per l'attraversamento delle frontiere esterne***, al fine di conseguire gli obiettivi di aumentare la sicurezza in tutto lo spazio Schengen, agevolare i viaggi e raggiungere un livello minimo di maturità digitale in tutti gli Stati membri nel settore della gestione delle frontiere***. Nel frattempo gli Stati membri potranno sviluppare soluzioni nazionali per l'uso delle credenziali di viaggio digitali, secondo il modello uniforme, ai fini delle verifiche di frontiera.	(21) Anche se l'uso delle credenziali di viaggio digitali dovrebbe essere volontario per i viaggiatori, è opportuno che, una volta che l'applicazione digitale dell'UE per i viaggi sarà operativa, tutti gli Stati membri siano tenuti a permettere ai viaggiatori di usare le credenziali di viaggio digitali per l'attraversamento delle frontiere esterne. Nel frattempo gli Stati membri potranno sviluppare soluzioni nazionali per l'uso delle credenziali di viaggio digitali, secondo il modello uniforme, ai fini delle verifiche di frontiera.

Or. en

Emendamento 113
Sebastian Tynkkynen

Proposta di regolamento

Considerando 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
(21) ***Anche se*** l'uso delle credenziali di viaggio digitali dovrebbe essere volontario per i viaggiatori***,*** è opportuno che, una volta che l'applicazione digitale dell'UE per i viaggi sarà operativa, tutti gli Stati membri siano tenuti a permettere ai viaggiatori di usare le credenziali di viaggio digitali per l'attraversamento delle frontiere esterne, al fine di conseguire gli obiettivi di aumentare la sicurezza in tutto lo spazio Schengen, agevolare i viaggi e raggiungere un livello minimo di maturità digitale in tutti gli Stati membri nel settore della gestione delle frontiere. Nel frattempo gli Stati membri potranno sviluppare soluzioni nazionali per l'uso delle credenziali di viaggio digitali, secondo il modello uniforme, ai fini delle verifiche di frontiera.	(21) L'uso delle credenziali di viaggio digitali dovrebbe essere ***totalmente*** volontario per i viaggiatori***. I viaggiatori che decidono di non utilizzare le credenziali di viaggio digitali non dovrebbero in alcun caso essere trattati diversamente.*** È opportuno che, una volta che l'applicazione digitale dell'UE per i viaggi sarà operativa, tutti gli Stati membri siano tenuti a permettere ai viaggiatori di usare le credenziali di viaggio digitali per l'attraversamento delle frontiere esterne, al fine di conseguire gli obiettivi di aumentare la sicurezza in tutto lo spazio Schengen, agevolare i viaggi e raggiungere un livello minimo di maturità digitale in tutti gli Stati membri nel settore della gestione delle frontiere. Nel frattempo gli Stati membri potranno sviluppare soluzioni nazionali per l'uso delle credenziali di viaggio digitali, secondo il modello uniforme, ai fini delle verifiche di frontiera.

Or. fi

Emendamento 114
Marieke Ehlers, Alexandre Varaut, Jaroslav Bžoch, António Tânger Corrêa, Jorge Buxadé Villalba, Susanna Ceccardi, Afroditi Latinopoulou
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
(21) Anche se l'uso delle credenziali di viaggio digitali dovrebbe essere volontario per i viaggiatori, è opportuno che, una volta che l'applicazione digitale dell'UE per i viaggi sarà operativa, tutti gli Stati membri siano tenuti a permettere ai viaggiatori di usare le credenziali di viaggio digitali per l'attraversamento delle	(21) Anche se l'uso delle credenziali di viaggio digitali dovrebbe essere volontario per i viaggiatori, è opportuno che, una volta che l'applicazione digitale dell'UE per i viaggi sarà operativa, tutti gli Stati membri siano tenuti a permettere ai viaggiatori di usare le credenziali di viaggio digitali per l'attraversamento delle

frontiere esterne, al fine di conseguire gli obiettivi di aumentare la sicurezza in tutto lo spazio Schengen, agevolare i viaggi e raggiungere un livello minimo di maturità digitale in tutti gli Stati membri nel settore della gestione delle frontiere. Nel frattempo gli Stati membri potranno sviluppare soluzioni nazionali per l'uso delle credenziali di viaggio digitali, secondo il modello uniforme, ai fini delle verifiche di frontiera.	frontiere esterne, al fine di conseguire gli obiettivi di aumentare la sicurezza in tutto lo spazio Schengen, agevolare i viaggi e raggiungere un livello minimo di maturità digitale in tutti gli Stati membri nel settore della gestione delle frontiere. Nel frattempo gli Stati membri potranno ***continuare a*** sviluppare soluzioni nazionali per l'uso delle credenziali di viaggio digitali, secondo il modello uniforme, ai fini delle verifiche di frontiera.

Or. en

Emendamento 115
Markéta Gregorová

Proposta di regolamento
Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(21 bis) Onde rispettare il principio secondo cui l'uso dell'applicazione di viaggio digitale dell'UE è volontario, i viaggiatori che non desiderano utilizzare l'applicazione o che scelgono di revocare il proprio consenso devono poter contare su infrastrutture esistenti non riservate alle credenziali di viaggio digitali. Gli Stati membri dovrebbero pertanto assicurare che i valichi di frontiera forniscano infrastrutture tradizionali, compresi il trattamento manuale e i varchi automatici, che rimangano disponibili e garantiscano un servizio di accessibilità, velocità e qualità comparabili. Ciò è fondamentale per mantenere la parità e garantire che il consenso al trattamento digitale sia realmente libero, informato e revocabile.

Or. en

Emendamento 116

Markéta Gregorová

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) ***Per accelerare ulteriormente i processi e ridurre il tempo complessivo trascorso ai valichi di frontiera, è opportuno che*** i cittadini di paesi terzi ***soggetti al sistema di ingressi/uscite siano*** autorizzati a usare l'applicazione di viaggio digitale dell'UE per ***preinserire determinati dati necessari all'attraversamento delle frontiere. Per quanto riguarda i cittadini di paesi terzi i cui dati non sono ancora registrati nel sistema di ingressi/uscite, in alternativa a indirizzare tali persone a una guardia*** di frontiera ***per la verifica fisica dell'identità, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a ricorrere a misure tecniche efficaci e proporzionate per la verifica dell'identità, compresi sistemi self-service e varchi automatici, purché siano effettuate anche verifiche fisiche a campione e purché la verifica alternativa non sia basata esclusivamente sull'applicazione di viaggio digitale dell'UE***.	(22) I cittadini di paesi terzi ***dovrebbero essere*** autorizzati a usare l'applicazione di viaggio digitale dell'UE per ***effettuare i controlli ai valichi*** di frontiera.

Or. en

Emendamento 117
Krzysztof Brejza, Oliver Schenk

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) Per accelerare ulteriormente i processi e ridurre il tempo complessivo trascorso ai valichi di frontiera, è opportuno che i cittadini di paesi terzi soggetti al sistema di ingressi/uscite siano autorizzati a usare l'applicazione di viaggio	(22) Per accelerare ulteriormente i processi e ridurre il tempo complessivo trascorso ai valichi di frontiera, è opportuno che i cittadini di paesi terzi soggetti al sistema di ingressi/uscite siano autorizzati a usare l'applicazione di viaggio

digitale dell'UE per preinserire determinati dati necessari all'attraversamento delle frontiere. Per quanto riguarda i cittadini di paesi terzi i cui dati non sono ancora registrati nel sistema di ingressi/uscite, in alternativa a indirizzare tali persone a una guardia di frontiera per la verifica fisica dell'identità, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a ricorrere a misure tecniche efficaci e proporzionate per la verifica dell'identità, compresi sistemi self-service e varchi automatici, purché siano effettuate anche verifiche fisiche a campione e purché la verifica alternativa non sia basata esclusivamente sull'applicazione di viaggio digitale dell'UE.	digitale dell'UE per preinserire determinati dati necessari all'attraversamento delle frontiere. ***Al fine di rafforzare la sicurezza delle frontiere esterne, di migliorare l'efficacia e l'adozione dell'applicazione e di potenziare l'efficienza e la coerenza complessive delle operazioni alle frontiere esterne dell'Unione, è fondamentale garantire l'interoperabilità tecnica e operativa tra il sistema di ingressi/uscite e l'applicazione di viaggio digitale dell'UE.*** Per quanto riguarda i cittadini di paesi terzi i cui dati non sono ancora registrati nel sistema di ingressi/uscite, in alternativa a indirizzare tali persone a una guardia di frontiera per la verifica fisica dell'identità, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a ricorrere a misure tecniche efficaci e proporzionate per la verifica dell'identità, compresi sistemi self-service e varchi automatici, purché siano effettuate anche verifiche fisiche a campione e purché la verifica alternativa non sia basata esclusivamente sull'applicazione di viaggio digitale dell'UE.

Or. en

Emendamento 118
Sebastian Tynkkynen

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) Per accelerare ulteriormente i processi e ridurre il tempo complessivo trascorso ai valichi di frontiera, è opportuno che i cittadini di paesi terzi soggetti al sistema di ingressi/uscite siano autorizzati a usare l'applicazione di viaggio digitale dell'UE per preinserire determinati dati necessari all'attraversamento delle frontiere. Per quanto riguarda i cittadini di paesi terzi i cui dati non sono ancora registrati nel sistema di ingressi/uscite, in alternativa a indirizzare tali persone a una	*(Non concerne la versione italiana)*

guardia di frontiera per la verifica fisica dell'identità, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a ricorrere a misure tecniche efficaci e proporzionate per la verifica dell'identità, compresi sistemi self-service e varchi automatici, purché siano effettuate anche verifiche fisiche a campione e purché la verifica alternativa non sia basata esclusivamente sull'applicazione di viaggio digitale dell'UE.

Or. fi

Emendamento 119
Sebastian Tynkkynen

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) Cinque anni dopo l'entrata in funzione dell'applicazione di viaggio digitale dell'UE, la Commissione dovrebbe effettuare una valutazione di tale applicazione e del suo utilizzo ***e*** stendere una relazione, comprendente raccomandazioni, da presentare al Parlamento europeo, al Consiglio, al Garante europeo della protezione dei dati e all'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali. La valutazione e la relazione dovrebbero riguardare il modo in cui gli obiettivi del presente regolamento sono stati raggiunti e verificare l'eventuale incidenza, e il tipo di incidenza, sui diritti fondamentali.	(23) Cinque anni dopo l'entrata in funzione dell'applicazione di viaggio digitale dell'UE, la Commissione dovrebbe effettuare una valutazione di tale applicazione e del suo utilizzo***, compresa una valutazione dei vantaggi associati all'entrata in funzione dell'applicazione e della sua incidenza sulla gestione delle frontiere, nonché*** stendere una relazione, comprendente raccomandazioni, da presentare al Parlamento europeo, al Consiglio, al Garante europeo della protezione dei dati e all'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali. La valutazione e la relazione dovrebbero riguardare il modo in cui gli obiettivi del presente regolamento sono stati raggiunti e verificare l'eventuale incidenza, e il tipo di incidenza, sui diritti fondamentali.

Or. fi

Emendamento 120

Markéta Gregorová

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) ***Cinque*** anni dopo l'entrata in funzione dell'applicazione di viaggio digitale dell'UE, la Commissione dovrebbe effettuare una valutazione di tale applicazione e del suo utilizzo e stendere una relazione, comprendente raccomandazioni, da presentare al Parlamento europeo, al Consiglio, al Garante europeo della protezione dei dati e all'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali. La valutazione e la relazione dovrebbero riguardare il modo in cui gli obiettivi del presente regolamento sono stati raggiunti e verificare l'eventuale incidenza, e il tipo di incidenza, sui diritti fondamentali.	(23) ***Due*** anni dopo l'entrata in funzione dell'applicazione di viaggio digitale dell'UE***, e successivamente ogni due anni***, la Commissione dovrebbe effettuare una valutazione di tale applicazione e del suo utilizzo e stendere una relazione, comprendente raccomandazioni, da presentare al Parlamento europeo, al Consiglio, al Garante europeo della protezione dei dati e all'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali. La valutazione e la relazione dovrebbero riguardare il modo in cui gli obiettivi del presente regolamento sono stati raggiunti e verificare l'eventuale incidenza, e il tipo di incidenza, sui diritti fondamentali.

Or. en

Emendamento 121
Damien Carême

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) ***Cinque*** anni dopo l'entrata in funzione dell'applicazione di viaggio digitale dell'UE, la Commissione dovrebbe effettuare una valutazione di tale applicazione e del suo utilizzo e stendere una relazione, comprendente raccomandazioni, da presentare al Parlamento europeo, al Consiglio, al Garante europeo della protezione dei dati e all'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali. La valutazione e la relazione dovrebbero riguardare il modo in cui gli obiettivi del presente regolamento sono	(23) ***Due*** anni dopo l'entrata in funzione dell'applicazione di viaggio digitale dell'UE, la Commissione dovrebbe effettuare una valutazione di tale applicazione e del suo utilizzo e stendere una relazione, comprendente raccomandazioni, da presentare al Parlamento europeo, al Consiglio, al Garante europeo della protezione dei dati e all'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali. La valutazione e la relazione dovrebbero riguardare il modo in cui gli obiettivi del presente regolamento sono

stati raggiunti e verificare l'eventuale incidenza, e il tipo di incidenza, sui diritti fondamentali.	stati raggiunti e verificare l'eventuale incidenza, e il tipo di incidenza, sui diritti fondamentali.

Or. en

Emendamento 122
Marieke Ehlers, Alexandre Varaut, Jaroslav Bžoch, António Tânger Corrêa, Jorge Buxadé Villalba, Susanna Ceccardi, Afroditi Latinopoulou
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) Cinque anni dopo l'entrata in funzione dell'applicazione di viaggio digitale dell'UE, la Commissione dovrebbe effettuare una valutazione di tale applicazione e del suo utilizzo e stendere una relazione, comprendente raccomandazioni, da presentare al Parlamento europeo, al Consiglio, al Garante europeo della protezione dei dati e all'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali. La valutazione e la relazione dovrebbero riguardare il modo in cui gli obiettivi del presente regolamento sono stati raggiunti e verificare ***l'eventuale incidenza***, e il tipo di incidenza, sui diritti fondamentali.	(23) Cinque anni dopo l'entrata in funzione dell'applicazione di viaggio digitale dell'UE, la Commissione dovrebbe effettuare una valutazione di tale applicazione e del suo utilizzo e stendere una relazione, comprendente raccomandazioni, da presentare al Parlamento europeo, al Consiglio, al Garante europeo della protezione dei dati e all'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali. La valutazione e la relazione dovrebbero riguardare il modo in cui gli obiettivi del presente regolamento sono stati raggiunti e verificare ***l'incidenza***, e il tipo di incidenza, sui diritti fondamentali.

Or. en

Emendamento 123
Damien Carême

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione	*Emendamento*
(24) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla	(24) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla

Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda la norma tecnica per le credenziali di viaggio digitali, l'architettura tecnica e le specifiche tecniche per l'applicazione di viaggio digitale dell'UE e il relativo collaudo, la raccolta di statistiche e l'entrata in funzione dell'applicazione digitale di viaggio dell'UE***, e le modalità di verifica dei documenti di viaggio e delle credenziali di viaggio digitali***. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) ***n. 182/2011*** del Parlamento europeo e del Consiglio[11].	Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda la norma tecnica per le credenziali di viaggio digitali, l'architettura tecnica e le specifiche tecniche per l'applicazione di viaggio digitale dell'UE e il relativo collaudo, ***nonché*** la raccolta di statistiche e l'entrata in funzione dell'applicazione digitale di viaggio dell'UE. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) ***n. 182/2011*** del Parlamento europeo e del Consiglio[11].
[11] Regolamento (UE) ***n. 182/2011*** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).	[11] Regolamento (UE) ***n. 182/2011*** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

Or. en

Emendamento 124
Emil Radev

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione	*Emendamento*
(24) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda la norma tecnica per le credenziali di viaggio digitali, l'architettura tecnica e le specifiche tecniche per l'applicazione di viaggio digitale dell'UE e il relativo collaudo, la raccolta di statistiche e l'entrata in funzione dell'applicazione digitale di viaggio dell'UE, e le modalità di verifica dei documenti di viaggio e delle credenziali di viaggio digitali. Tali	(24) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda la norma tecnica per le credenziali di viaggio digitali, l'architettura tecnica e le specifiche tecniche per l'applicazione di viaggio digitale dell'UE e il relativo collaudo, la raccolta di statistiche ***anonimizzate*** e l'entrata in funzione dell'applicazione digitale di viaggio dell'UE, e le modalità di verifica dei documenti di viaggio e delle credenziali di

competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) ***n. 182/2011*** del Parlamento europeo e del Consiglio[11].

[11] Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

viaggio digitali. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) ***n.182/2011*** del Parlamento europeo e del Consiglio[11].

[11] Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

Or. bg

Emendamento 125
Sebastian Tynkkynen

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione	*Emendamento*
(24) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda la norma tecnica per le credenziali di viaggio digitali, l'architettura tecnica e le specifiche tecniche per l'applicazione di viaggio digitale dell'UE e il relativo collaudo, ***la raccolta di statistiche e*** l'entrata in funzione dell'applicazione digitale di viaggio dell'UE, e le modalità di verifica dei documenti di viaggio e delle credenziali di viaggio digitali. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio[11].	(24) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda la norma tecnica per le credenziali di viaggio digitali, l'architettura tecnica e le specifiche tecniche per l'applicazione di viaggio digitale dell'UE e il relativo collaudo, l'entrata in funzione dell'applicazione digitale di viaggio dell'UE, e le modalità di verifica dei documenti di viaggio e delle credenziali di viaggio digitali. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio[11].
[11] Regolamento (UE) ***n. 182/2011*** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16	[11] Regolamento (UE) ***n. 182/2011*** del Parlamento europeo e del Consiglio, del

febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).	16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

Or. fi

Emendamento 126
Markéta Gregorová

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione	*Emendamento*
(24) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda la norma tecnica per le credenziali di viaggio digitali, l'architettura tecnica e le specifiche tecniche per l'applicazione di viaggio digitale dell'UE e il relativo collaudo, la raccolta di statistiche e l'entrata in funzione dell'applicazione digitale di viaggio dell'UE, e le modalità di verifica ***dei documenti di viaggio e*** delle credenziali di viaggio digitali. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) ***n. 182/2011*** del Parlamento europeo e del Consiglio[11].	(24) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda la norma tecnica per le credenziali di viaggio digitali, l'architettura tecnica e le specifiche tecniche per l'applicazione di viaggio digitale dell'UE e il relativo collaudo, la raccolta di statistiche e l'entrata in funzione dell'applicazione digitale di viaggio dell'UE, e le modalità di verifica delle credenziali di viaggio digitali. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) ***n. 182/2011*** del Parlamento europeo e del Consiglio[11].
[11] Regolamento (UE) ***n. 182/2011*** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).	[11] Regolamento (UE) ***n. 182/2011*** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

Or. en

Emendamento 127
Markéta Gregorová

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione	*Emendamento*
(25) Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare la possibilità di permettere, in virtù del diritto dell'Unione o del diritto nazionale, l'uso delle credenziali di viaggio digitali per fini diversi dallo svolgimento delle verifiche di frontiera, a condizione che tale diritto nazionale sia conforme al diritto dell'Unione.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 128
Damien Carême

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione	*Emendamento*
(25) Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare la possibilità di permettere, in virtù del diritto dell'Unione o del diritto nazionale, l'uso delle credenziali di viaggio digitali per fini diversi dallo svolgimento delle verifiche di frontiera, a condizione che tale diritto nazionale sia conforme al diritto dell'Unione.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 129
Sebastian Tynkkynen

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione	*Emendamento*
(25) Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare la possibilità di permettere, in virtù del diritto dell'Unione o del diritto nazionale, l'uso delle credenziali di viaggio digitali per fini diversi dallo svolgimento delle verifiche di frontiera, a condizione che tale diritto nazionale sia conforme al diritto dell'Unione.	(25) Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare la possibilità di permettere, in virtù del diritto dell'Unione o del diritto nazionale, l'uso delle credenziali di viaggio digitali per fini diversi dallo svolgimento delle verifiche di frontiera, a condizione che tale diritto nazionale sia conforme al diritto dell'Unione. ***L'uso delle credenziali di viaggio digitali non dovrebbe mai essere sviluppato o applicato in modo tale da consentire o favorire la creazione di una società del controllo.***

Or. fi

Emendamento 130
Krzysztof Brejza, Oliver Schenk

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione	*Emendamento*
(26) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, in particolare il rafforzamento della sicurezza e l'agevolazione dei viaggi nel quadro della gestione delle frontiere esterne, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della loro natura intrinsecamente transfrontaliera, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.	(26) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, in particolare il rafforzamento della sicurezza e l'agevolazione dei viaggi nel quadro della gestione delle frontiere esterne, ***nonché l'individuazione di documenti ottenuti in modo fraudolento e la prevenzione della migrazione irregolare e strumentalizzata e della criminalità transfrontaliera,*** non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della loro natura intrinsecamente transfrontaliera, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

Or. en

Emendamento 131
Markéta Gregorová

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il presente regolamento istituisce un'applicazione ***per la trasmissione elettronica dei dati di viaggio*** ("applicazione di viaggio digitale dell'UE") destinata:	1. Il presente regolamento istituisce un'applicazione ("applicazione di viaggio digitale dell'UE") destinata:

Or. en

Emendamento 132
Markéta Gregorová

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) all'inserimento dei dati di viaggio autodichiarati;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 133
Markéta Gregorová

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) alla ***trasmissione*** sicura delle credenziali di viaggio digitali ***e dei dati di viaggio autodichiarati all'autorità*** competente, al fine di agevolare i viaggi e di effettuare verifiche di frontiera sulle persone a norma dell'articolo 8***, paragrafo***	(c) alla ***verifica*** sicura delle credenziali di viaggio digitali ***da parte dell'autorità*** competente, al fine di agevolare i viaggi e di effettuare verifiche di frontiera sulle persone a norma dell'articolo 8 del

2 octies, e dell'articolo 8, paragrafo 3, lettera j), del regolamento (UE) 2016/399.	regolamento (UE) 2016/399.

Or. en

Emendamento 134
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) alla trasmissione sicura delle credenziali di viaggio digitali ***e dei dati di viaggio autodichiarati*** all'autorità competente, al fine di agevolare i viaggi e di effettuare verifiche di frontiera sulle persone a norma dell'articolo 8, paragrafo 2 octies, e dell'articolo 8, paragrafo 3, lettera j), del regolamento (UE) 2016/399.	(c) alla trasmissione sicura delle credenziali di viaggio digitali all'autorità competente, al fine di agevolare i viaggi e di effettuare verifiche di frontiera sulle persone a norma dell'articolo 8, paragrafo 2 octies, e dell'articolo 8, paragrafo 3, lettera j), del regolamento (UE) 2016/399.

Or. en

Emendamento 135
Marieke Ehlers, Alexandre Varaut, Jaroslav Bžoch, António Tânger Corrêa, Nikola Bartůšek, Jorge Buxadé Villalba, Susanna Ceccardi, Afroditi Latinopoulou
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Il presente regolamento non sostituisce l'esistenza di documenti di viaggio fisici, né il diritto di utilizzare tali documenti separatamente.

Or. en

Emendamento 136
Markéta Gregorová

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) "router del viaggiatore": la componente tecnica di cui all'articolo 5.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 137
Jan-Christoph Oetjen, Sophie Wilmès, Irena Joveva, Lucia Yar

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) "router del viaggiatore": la componente tecnica di cui all'articolo ***5***.	(d) "router del viaggiatore": la componente tecnica di cui all'articolo ***6 bis, che consente la trasmissione cifrata dei dati di viaggio***.

Or. en

Emendamento 138
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) "router ***del viaggiatore***": la componente tecnica di cui all'articolo 5.	(d) "router ***per le credenziali di viaggio digitali***": la componente tecnica di cui all'articolo 5. *(Emendamento orizzontale inteso a sostituire il termine in tutto il testo)*

Or. en

Emendamento 139
Markéta Gregorová

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) un'applicazione mobile che permette la creazione di credenziali di viaggio digitali per uso singolo o multiplo ***e l'inserimento di dati di viaggio autodichiarati***;	(a) un'applicazione mobile che permette la creazione di credenziali di viaggio digitali per uso singolo o multiplo;

Or. en

Emendamento 140
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) un'applicazione mobile che permette la creazione di credenziali di viaggio digitali per uso singolo o multiplo ***e l'inserimento di dati di viaggio autodichiarati***;	(a) un'applicazione mobile che permette la creazione di credenziali di viaggio digitali per uso singolo o multiplo;

Or. en

Emendamento 141
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) un servizio di convalida back-end in grado di confermare l'autenticità e l'integrità dei dati memorizzati nel chip o delle credenziali di viaggio digitali utilizzando i certificati disponibili ***e, se del caso, di confrontare l'immagine del volto rilevata dall'utente con quella conservata nel documento di viaggio o nelle credenziali di viaggio digitali***;	(b) un servizio di convalida back-end in grado di confermare l'autenticità e l'integrità dei dati memorizzati nel chip o delle credenziali di viaggio digitali utilizzando i certificati disponibili;

Or. en

Emendamento 142
Markéta Gregorová

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) un servizio di convalida back-end in grado di confermare l'autenticità e l'integrità dei dati memorizzati nel ***chip*** o delle credenziali di viaggio digitali utilizzando i certificati disponibili e, se del caso, di confrontare l'immagine del volto rilevata dall'utente con quella conservata nel documento di viaggio o nelle credenziali di viaggio digitali;	(b) un servizio di convalida back-end in grado di confermare l'autenticità e l'integrità dei dati memorizzati nel ***supporto di memorizzazione (chip)*** o delle credenziali di viaggio digitali utilizzando i certificati disponibili e, se del caso, di confrontare l'immagine del volto rilevata dall'utente con quella conservata nel documento di viaggio o nelle credenziali di viaggio digitali;

Or. en

Emendamento 143
Markéta Gregorová

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) un router del viaggiatore, che garantisce una comunicazione sicura e criptata tra l'applicazione mobile e l'autorità ricevente.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 144
Markéta Gregorová

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Il codice sorgente delle componenti software dell'applicazione di viaggio digitale dell'UE è caratterizzato da una licenza open source.

Or. en

Emendamento 145
Markéta Gregorová

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto unionale in possesso di uno dei documenti di viaggio seguenti possono usare l'applicazione di viaggio digitale dell'UE per creare credenziali di viaggio digitali basate su tale documento di viaggio per uso singolo o multiplo:	1. I beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto unionale***, di età superiore ai 18 anni e*** in possesso di uno dei documenti di viaggio seguenti**,** possono usare l'applicazione di viaggio digitale dell'UE per creare credenziali di viaggio digitali basate su tale documento di viaggio per uso singolo o multiplo:

Or. en

Emendamento 146
Sebastian Tynkkynen

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. L'applicazione di viaggio digitale dell'UE offre la possibilità di conservare credenziali di viaggio digitali per uso multiplo nel portafoglio europeo di identità digitale di cui al regolamento (UE) n. 910/2014.	***soppresso***

Or. fi

Emendamento 147
Jan-Christoph Oetjen, Sophie Wilmès, Irena Joveva, Lucia Yar

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. L'applicazione di viaggio digitale dell'UE offre la possibilità di conservare credenziali di viaggio digitali per uso multiplo nel portafoglio europeo di identità digitale di cui ***al*** regolamento (UE) n. 910/2014.	2. L'applicazione di viaggio digitale dell'UE offre la possibilità di conservare credenziali di viaggio digitali per uso multiplo nel portafoglio europeo di identità digitale ***come attestati elettronici di attributi qualificati*** di cui ***all'articolo 3, paragrafo 45, del*** regolamento (UE) n. 910/2014.

Or. en

Emendamento 148
Markéta Gregorová

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. L'applicazione di viaggio digitale dell'UE offre la possibilità di conservare credenziali di viaggio digitali per uso multiplo nel portafoglio europeo di identità digitale di cui al regolamento (UE) n. 910/2014.	2. L'applicazione di viaggio digitale dell'UE offre la possibilità***, sulla base del consenso esplicito della persona interessata,*** di conservare credenziali di viaggio digitali per uso multiplo nel portafoglio europeo di identità digitale di cui al regolamento (UE) n. 910/2014.

Or. en

Emendamento 149
Emil Radev

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Se un certificato digitale

	riutilizzabile è usato a fini di viaggio, onde garantire la sicurezza i dati ivi contenuti dovrebbero essere convalidati prima di qualsiasi successivo utilizzo.

Or. bg

Emendamento 150
Sebastian Tynkkynen

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. I cittadini di paesi terzi in possesso di un documento di viaggio contenente un supporto di memorizzazione possono, compatibilmente con la disponibilità dei certificati validi necessari a verificarne l'autenticità, usare l'applicazione di viaggio digitale dell'UE per creare credenziali di viaggio digitali per uso singolo o multiplo.	4. I cittadini di paesi terzi in possesso di un documento di viaggio contenente un supporto di memorizzazione possono, compatibilmente con la disponibilità dei certificati validi necessari a verificarne l'autenticità, usare l'applicazione di viaggio digitale dell'UE per creare credenziali di viaggio digitali per uso singolo o multiplo. ***I cittadini di paesi terzi possono creare credenziali di viaggio digitali solo se il livello di sicurezza dei loro documenti di viaggio corrisponde almeno a quello dei documenti rilasciati dagli Stati membri dell'Unione, inclusa, ad esempio, una tecnologia affidabile contro la clonazione.***

Or. fi

Emendamento 151
Jan-Christoph Oetjen, Irena Joveva, Lucia Yar

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. I cittadini di paesi terzi in possesso di un documento di viaggio contenente un supporto di memorizzazione ***possono***, compatibilmente con la disponibilità dei certificati validi necessari a verificarne	4. I cittadini di paesi terzi in possesso di un documento di viaggio contenente un supporto di memorizzazione ***hanno la possibilità***, compatibilmente con la disponibilità dei certificati validi necessari

l'autenticità, usare l'applicazione di viaggio digitale dell'UE per creare credenziali di viaggio digitali per uso singolo o multiplo.	a verificarne l'autenticità, ***di*** usare l'applicazione di viaggio digitale dell'UE per creare credenziali di viaggio digitali per uso singolo o multiplo.

Or. en

Emendamento 152
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Prima che siano create credenziali di viaggio digitali conformemente ai paragrafi 1 e 4, l'applicazione di viaggio digitale dell'UE verifica l'integrità e l'autenticità del supporto di memorizzazione del documento di viaggio ***e confronta l'immagine del volto della persona che intende creare le credenziali di viaggio digitali con l'immagine del volto conservata nel supporto di memorizzazione***.	5. Prima che siano create credenziali di viaggio digitali conformemente ai paragrafi 1 e 4, l'applicazione di viaggio digitale dell'UE verifica l'integrità e l'autenticità del supporto di memorizzazione del documento di viaggio.

Or. en

Emendamento 153
Emil Radev

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Prima che siano create credenziali di viaggio digitali conformemente ai paragrafi 1 e 4, l'applicazione di viaggio digitale dell'UE verifica l'integrità e l'autenticità del supporto di memorizzazione del documento di viaggio e confronta l'immagine del volto della persona che intende creare le credenziali di viaggio digitali con l'immagine del volto	5. Prima che siano create credenziali di viaggio digitali conformemente ai paragrafi 1 e 4, l'applicazione di viaggio digitale dell'UE verifica l'integrità***, la validità*** e l'autenticità del supporto di memorizzazione del documento di viaggio e confronta l'immagine del volto della persona che intende creare le credenziali di viaggio digitali con l'immagine del volto

conservata nel supporto di memorizzazione.	conservata nel supporto di memorizzazione.

Or. bg

Emendamento 154
Markéta Gregorová

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. L'uso dell'applicazione di viaggio digitale dell'UE e la creazione e l'uso di credenziali di viaggio digitali da parte dei beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto unionale e dei cittadini di paesi terzi sono volontari e basati sul loro consenso.	6. L'uso dell'applicazione di viaggio digitale dell'UE e la creazione e l'uso di credenziali di viaggio digitali da parte dei beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto unionale e dei cittadini di paesi terzi sono volontari e basati sul loro consenso. ***La scelta di non utilizzare l'applicazione di viaggio digitale dell'UE non comporta alcuna forma di trattamento discriminatorio.***

Or. en

Emendamento 155
Oliver Schenk, Krzysztof Brejza

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. L'uso dell'applicazione di viaggio digitale dell'UE e la creazione e l'uso di credenziali di viaggio digitali da parte dei beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto unionale e dei cittadini di paesi terzi sono volontari e basati sul loro consenso.	6. L'uso dell'applicazione di viaggio digitale dell'UE e la creazione e l'uso di credenziali di viaggio digitali da parte dei beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto unionale e dei cittadini di paesi terzi sono volontari e basati sul loro consenso. ***Eventuali limiti di età per tale uso sono stabiliti sulla base del diritto nazionale.***

Or. en

Emendamento 156
Sebastian Tynkkynen

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. L'uso dell'applicazione di viaggio digitale dell'UE e la creazione e l'uso di credenziali di viaggio digitali da parte dei beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto unionale e dei cittadini di paesi terzi sono volontari e basati sul loro consenso.	6. L'uso dell'applicazione di viaggio digitale dell'UE e la creazione e l'uso di credenziali di viaggio digitali da parte dei beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto unionale e dei cittadini di paesi terzi sono ***completamente*** volontari e basati sul loro consenso.

Or. fi

Emendamento 157
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6 bis. La scelta del viaggiatore di non utilizzare l'applicazione di viaggio digitale dell'UE non comporta alcuna discriminazione o limitazione pratica nei suoi confronti.

Or. en

Emendamento 158
Markéta Gregorová

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6 bis. L'uso dell'applicazione di viaggio digitale dell'UE non pregiudica

	l'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/399.

Or. en

Emendamento 159
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Le credenziali di viaggio digitali create conformemente al presente articolo non comprendono le impronte digitali del titolare.	7. Le credenziali di viaggio digitali create conformemente al presente articolo non comprendono le impronte digitali ***e l'immagine del volto*** del titolare.

Or. en

Emendamento 160
Markéta Gregorová

Proposta di regolamento
Articolo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 5	***soppresso***
Dati di viaggio che i viaggiatori devono trasmettere	
1. I dati di viaggio consistono nei dati seguenti relativi a ciascun viaggiatore:	
(a) le credenziali di viaggio digitali quali definite all'articolo 2, punto 31), del regolamento (UE) 2016/399;	
(b) la data e l'ora previste di arrivo o di partenza;	
(c) lo Stato membro in cui è attraversata la frontiera esterna.	
2. I dati di viaggio possono consistere anche, ove applicabile, nelle informazioni seguenti relative a ciascun viaggiatore:	

(a) numero di identificazione del volo, numero di iscrizione al registro della compagnia di navi da crociera, numero di identificazione della nave e numero di immatricolazione del veicolo;

(b) documenti che giustificano lo scopo e le condizioni del soggiorno previsto a norma dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/399.

3. In ogni caso i dati di viaggio sono limitati a quelli necessari ai fini dello svolgimento delle verifiche di frontiera a norma del regolamento (UE) 2016/399.

Or. en

Emendamento 161
Jan-Christoph Oetjen, Sophie Wilmès, Irena Joveva, Lucia Yar

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(c bis) il mezzo di trasporto con cui viene attraversata la frontiera esterna.

Or. en

Emendamento 162
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I dati di viaggio ***possono consistere*** anche, ove applicabile, ***nelle informazioni seguenti relative a ciascun viaggiatore:***	2. I dati di viaggio ***consistono*** anche, ove applicabile, ***nei documenti che giustificano lo scopo e le condizioni del soggiorno previsto a norma dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/399.***

Or. en

Emendamento 163
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) numero di identificazione del volo, numero di iscrizione al registro della compagnia di navi da crociera, numero di identificazione della nave e numero di immatricolazione del veicolo;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 164
Irena Joveva, Jan-Christoph Oetjen

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) numero di identificazione del volo, numero di iscrizione al registro della compagnia di navi da crociera, numero di identificazione della nave ***e numero di immatricolazione del veicolo***;	(a) numero di identificazione del volo, numero di iscrizione al registro della compagnia di navi da crociera, numero di identificazione della nave;

Or. en

Emendamento 165
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. In ogni caso i dati di viaggio sono limitati a quelli necessari ai fini dello svolgimento delle verifiche di frontiera a norma del regolamento (UE) 2016/399.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 166
Irena Joveva, Jan-Christoph Oetjen

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. In ogni caso i dati di viaggio sono limitati a quelli necessari ai fini dello svolgimento delle verifiche di frontiera a norma del regolamento (UE) 2016/399.	3. In ogni caso i dati di viaggio sono ***rigorosamente*** limitati a quelli necessari ***e proporzionati*** ai fini dello svolgimento delle verifiche di frontiera a norma del regolamento (UE) 2016/399. ***Non possono essere richiesti o trattati ulteriori dati personali o di localizzazione.***

Or. en

Emendamento 167
Oliver Schenk, Krzysztof Brejza

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. I dati di viaggio possono essere trasmessi a discrezione del viaggiatore, ma non più di 12 mesi prima dell'arrivo o della partenza previsti.

Or. en

Emendamento 168
Jan-Christoph Oetjen, Irena Joveva, Lucia Yar

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. I dati di viaggio sono trasmessi non più di 48 ore prima dell'arrivo o della

	partenza previsti.

Or. en

Emendamento 169
Markéta Gregorová

Proposta di regolamento
Articolo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 6	***soppresso***
Invio dei dati di viaggio alle autorità di frontiera competenti	
1. Il router del viaggiatore invia i dati di viaggio trasmessi dal viaggiatore all'autorità di frontiera competente conformemente alle specifiche tecniche adottate a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera a).	
2. Gli Stati membri designano le autorità di frontiera competenti autorizzate a ricevere i dati di viaggio loro inviati dal router del viaggiatore a norma del presente regolamento. Essi notificano a eu-LISA, entro [l'entrata in funzione dell'applicazione di viaggio digitale dell'UE], il nome e i dati di contatto delle autorità di frontiera competenti e, se necessario, aggiornano le informazioni notificate.	

Or. en

Emendamento 170
Jan-Christoph Oetjen, Irena Joveva, Lucia Yar

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il router del viaggiatore invia i dati di viaggio trasmessi dal viaggiatore	1. Il router del viaggiatore invia i dati di viaggio trasmessi dal viaggiatore

all'autorità di frontiera competente conformemente alle specifiche tecniche adottate a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera a).	all'autorità di frontiera competente***. Esso invia tali dati immediatamente e in modo automatizzato, senza modificarne in alcun modo il contenuto, e*** conformemente alle specifiche tecniche adottate a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera a).

Or. en

Emendamento 171
Jan-Christoph Oetjen, Irena Joveva, Lucia Yar

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri designano le autorità di frontiera competenti autorizzate a ricevere i dati di viaggio loro inviati dal router del viaggiatore a norma del presente regolamento. Essi notificano a eu-LISA, entro [l'entrata in funzione dell'applicazione di viaggio digitale dell'UE], il nome e i dati di contatto delle autorità di frontiera competenti e, se necessario, ***aggiornano le*** informazioni notificate.	2. Gli Stati membri designano le autorità di frontiera competenti autorizzate a ricevere i dati di viaggio loro inviati dal router del viaggiatore a norma del presente regolamento. Essi notificano a eu-LISA ***e alla Commissione***, entro [l'entrata in funzione dell'applicazione di viaggio digitale dell'UE], il nome e i dati di contatto delle autorità di frontiera competenti e, se necessario, ***informano eu-LISA e la Commissione in merito a eventuali aggiornamenti di tali*** informazioni***. Sulla base di tali notifiche e aggiornamenti, la Commissione compila e pubblica l'elenco delle autorità di frontiera competenti*** notificate***, unitamente ai loro dati di contatto***.

Or. en

Emendamento 172
Jan-Christoph Oetjen, Irena Joveva, Lucia Yar

Proposta di regolamento
Articolo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 6 bis

Router del viaggiatore

1. Il router è costituito da un'infrastruttura centrale, comprendente una serie di componenti tecnici che consentono la ricezione e l'invio dei dati dei viaggiatori sottoposti a cifratura da punto a punto, e da un canale di comunicazione sicuro tra l'infrastruttura centrale e le autorità di frontiera competenti.

2. eu-LISA garantisce che il router del viaggiatore sia progettato e sviluppato in modo da fornire le funzionalità specificate nel presente regolamento. Se del caso e nella misura tecnicamente possibile, il router è costruito in modo analogo al router di cui al regolamento (UE) 2024/... [regolamento API] per quanto concerne il riutilizzo dei componenti tecnici e il servizio web (articolo 11, paragrafo 3, del regolamento API).

3. eu-LISA ospita il router del viaggiatore nei suoi siti tecnici.

4. eu-LISA è responsabile della gestione tecnica del router del viaggiatore, compresi la manutenzione e gli adeguamenti tecnici, in modo tale da garantire che i dati siano inviati in modo sicuro, efficace e rapido tramite il router del viaggiatore a norma del presente regolamento.

5. Il personale di eu-LISA non ha accesso ad alcun tipo di dati inviati tramite il router del viaggiatore. Tale divieto non impedisce tuttavia al personale di eu-LISA di avere accesso a tali dati nella misura strettamente necessaria per la manutenzione e la gestione tecnica del router del viaggiatore.

6. Il router estrae automaticamente e rende disponibili i dati, conformemente all'articolo 16, paragrafo 1 ter, del presente regolamento, all'archivio centrale di relazioni e statistiche (CRRS) istituito dall'articolo 39 del regolamento (UE) 2019/817.

7. eu-LISA, su richiesta delle autorità competenti degli Stati membri, impartisce loro una formazione sull'uso tecnico del router del viaggiatore nonché sulla connessione al router e sull'integrazione con quest'ultimo.

8. Le specifiche tecniche del router del viaggiatore sono adottate conformemente all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a).

Or. en

Emendamento 173
Markéta Gregorová

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Le autorità di frontiera competenti sono titolari del trattamento ai sensi dell'articolo 4, punto 7), del regolamento (UE) 2016/679 in relazione al trattamento dei dati di viaggio che costituiscono dati personali***, *ricevuti tramite il router del viaggiatore***.	1. Le autorità di frontiera competenti sono titolari del trattamento ai sensi dell'articolo 4, punto 7), del regolamento (UE) 2016/679 in relazione al trattamento dei dati di viaggio che costituiscono dati personali.

Or. en

Emendamento 174
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. eu-LISA è responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 3, punto 12), del regolamento (UE) 2018/1725 in relazione al trattamento dei dati di viaggio che costituiscono dati personali ***nell'applicazione mobile e*** tramite il router del viaggiatore. eu-LISA è titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 3, punto	3. eu-LISA è responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 3, punto 12), del regolamento (UE) 2018/1725 in relazione al trattamento dei dati di viaggio che costituiscono dati personali tramite il router del viaggiatore. eu-LISA è titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 3, punto 9), del regolamento (UE) 2018/1725

9), del regolamento (UE) 2018/1725 per il trattamento dei dati di viaggio attraverso il servizio di convalida back-end.	per il trattamento dei dati di viaggio ***nell'applicazione mobile e*** attraverso il servizio di convalida back-end.

Or. en

Emendamento 175
Markéta Gregorová

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. eu-LISA è responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 3, punto 12), del regolamento (UE) 2018/1725 in relazione al trattamento dei dati di viaggio che costituiscono dati personali nell'applicazione mobile ***e tramite il router del viaggiatore***. eu-LISA è titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 3, punto 9), del regolamento (UE) 2018/1725 per il trattamento dei dati di viaggio attraverso il servizio di convalida back-end.	3. eu-LISA è responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 3, punto 12), del regolamento (UE) 2018/1725 in relazione al trattamento dei dati di viaggio che costituiscono dati personali nell'applicazione mobile. eu-LISA è titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 3, punto 9), del regolamento (UE) 2018/1725 per il trattamento dei dati di viaggio attraverso il servizio di convalida back-end.

Or. en

Emendamento 176
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Conformemente all'articolo 29 del regolamento (UE) 2018/1725, quando agisce in qualità di responsabile del trattamento conformemente al paragrafo 3, eu-LISA:
	a) non ricorre a un altro responsabile del trattamento;e
	b) non trasferisce dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali.

Or. en

Emendamento 177
Irena Joveva, Jan-Christoph Oetjen

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Nel servizio di convalida back-end e nel router del viaggiatore non sono conservati dati personali oltre a quelli necessari per la creazione delle credenziali di viaggio digitali e l'invio dei dati di viaggio alle autorità di frontiera competenti.	4. Nel servizio di convalida back-end e nel router del viaggiatore non sono conservati dati personali oltre a quelli necessari per la creazione delle credenziali di viaggio digitali e l'invio dei dati di viaggio alle autorità di frontiera competenti. ***Tutti i dati personali, compresi i template biometrici e le immagini del volto, sono cancellati immediatamente e in modo permanente dopo che al viaggiatore è stato concesso l'ingresso oppure 48 ore dopo l'adozione di una decisione che nega l'uscita o l'ingresso. Il garante europeo della protezione dei dati ha il diritto di accedere ai registri, ai documenti di audit e alle configurazioni dei sistemi a fini di verifica della conformità.***

Or. en

Emendamento 178
Sebastian Tynkkynen

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Nel servizio di convalida back-end e nel router del viaggiatore non sono conservati dati personali oltre a quelli necessari per la creazione delle credenziali di viaggio digitali e l'invio dei dati di viaggio alle autorità di frontiera competenti.	4. Nel servizio di convalida back-end e nel router del viaggiatore non sono conservati dati personali oltre a quelli necessari per la creazione delle credenziali di viaggio digitali e l'invio dei dati di viaggio alle autorità di frontiera competenti. ***Non sono conservati dati a***

	livello dell'UE. Le autorità di frontiera competenti cancellano i dati di viaggio ottenuti digitalmente dai viaggiatori immediatamente dopo l'attraversamento della frontiera.

Or. fi

Emendamento 179
Markéta Gregorová

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Nel servizio di convalida back-end ***e nel router del viaggiatore*** non sono conservati dati personali oltre a quelli necessari per la creazione delle credenziali di viaggio digitali ***e l'invio dei dati di viaggio alle autorità di frontiera competenti***.	4. Nel servizio di convalida back-end non sono conservati dati personali oltre a quelli ***strettamente*** necessari per la creazione delle credenziali di viaggio digitali.

Or. en

Emendamento 180
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Nel servizio di convalida back-end e nel router del viaggiatore non sono ***conservati*** dati personali oltre a quelli necessari per la creazione delle credenziali di viaggio digitali e l'invio dei dati di viaggio alle autorità di frontiera competenti.	4. Nel servizio di convalida back-end e nel router del viaggiatore non sono ***trattati*** dati personali oltre a quelli necessari per la creazione delle credenziali di viaggio digitali e l'invio dei dati di viaggio alle autorità di frontiera competenti.

Or. en

Emendamento 181
Irena Joveva, Jan-Christoph Oetjen

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. eu-LISA e le autorità di frontiera degli Stati membri autorizzate a ricevere i dati di viaggio inviati loro dal router del viaggiatore sono sottoposte a un audit indipendente in materia di protezione dei dati da parte del Garante europeo della protezione dei dati almeno ogni due anni nell'ottica di garantire che tutti i dati personali trasmessi attraverso l'applicazione di viaggio digitale dell'UE siano conservati solo per il periodo minimo necessario e che i viaggiatori possano esercitare i loro diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del regolamento (UE) 2016/679 in relazione a tutti i dati trattati a norma del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 182
Markéta Gregorová

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Gli utenti dell'applicazione di viaggio digitale dell'UE possono revocare in qualsiasi momento il consenso al trattamento dei loro dati personali in tale applicazione.	5. Gli utenti dell'applicazione di viaggio digitale dell'UE possono revocare in qualsiasi momento il consenso al trattamento dei loro dati personali in tale applicazione***, senza subire alcuna ripercussione. Al momento della revoca del consenso tutti i dati personali, compresi i dati biometrici forniti o trattati attraverso l'applicazione, sono cancellati in modo irreversibile e senza indebito ritardo da tutti i luoghi archiviazione, a meno che la conservazione non sia richiesta dalla legge***.

Or. en

Emendamento 183
Markéta Gregorová

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. Le autorità di frontiera competenti cancellano i dati del viaggiatore ricevuti a norma del presente regolamento dalla loro banca dati in modo automatizzato immediatamente dopo l'esecuzione della verifica di frontiera. Nel caso in cui i dati del viaggiatore siano stati ricevuti prima della verifica di frontiera e l'interessato non si presenti al valico di frontiera, le autorità di frontiera competenti cancellano in modo automatizzato i dati del viaggiatore 12 ore dopo la data e l'ora di arrivo o di partenza previste.

Or. en

Emendamento 184
Marieke Ehlers, Alexandre Varaut, Jaroslav Bžoch, António Tânger Corrêa, Nikola Bartůšek, Jorge Buxadé Villalba, Susanna Ceccardi, Afroditi Latinopoulou
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. Nessun viaggiatore è svantaggiato, dal punto di vista procedurale o pratico, a causa del mancato utilizzo di credenziali di viaggio digitali, in particolare per quanto riguarda i tempi di trattamento, la gestione delle code alla frontiera o l'accesso ai servizi.

Or. en

Emendamento 185
Markéta Gregorová

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 ter. Il trattamento dei dati personali a norma del presente regolamento da parte delle autorità competenti non dà luogo a discriminazioni fondate sul sesso e sul genere, sulla razza, sul colore della pelle, sull'origine etnica o sociale, sulle caratteristiche genetiche, sulla lingua, sulla religione o sulle convinzioni personali, sulle opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, sull'appartenenza a una minoranza nazionale, sul patrimonio, sulla nascita, sulla disabilità, sull'età o sull'orientamento sessuale.

Or. en

Emendamento 186
Markéta Gregorová

Proposta di regolamento
Articolo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 7 bis
	Applicazione mobile
	1. L'applicazione mobile di cui all'articolo 3, lettera a), permette la creazione e la trasmissione di credenziali di viaggio digitali per uso singolo o multiplo.
	2. L'applicazione mobile garantisce la tutela della vita privata e la protezione dei dati fin dalla progettazione, tenendo conto dello stato dell'arte in materia di sicurezza e protezione dei dati in essa contenuti. L'uso dell'applicazione mobile è soggetto a rigorose norme di sicurezza per

garantire che non sia possibile alcun accesso o utilizzo non autorizzato. L'applicazione non consente l'accesso da parte di terzi, compresi i kit di sviluppo software incorporati, i plug-in o le librerie incorporate che consentono l'accesso, il trattamento, l'invio o la ricezione di dati personali o tecnici all'interno dell'applicazione o da essa generati.

3. L'uso della cifratura da punto a punto dovrebbe essere obbligatorio per tutti gli invii di dati effettuati attraverso l'applicazione, in considerazione della sensibilità dei dati in questione.

4. L'applicazione mobile è facilmente accessibile agli utenti ed è gratuita. Si presta particolare attenzione all'accessibilità dell'applicazione mobile per le persone con disabilità.

5. L'applicazione mobile è disponibile almeno in tutte le lingue ufficiali degli Stati membri.

6. L'applicazione mobile contiene informazioni pratiche sulla scansione del chip del documento di viaggio e sulle finalità dell'applicazione di viaggio digitale dell'UE. L'applicazione mobile contiene inoltre un meccanismo chiaro e facilmente accessibile che consente all'utente di esercitare il diritto di revocare il consenso.

7. Le specifiche tecniche dell'applicazione mobile sono adottate conformemente all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a).

Or. en

Emendamento 187
Jan-Christoph Oetjen, Irena Joveva, Lucia Yar

Proposta di regolamento
Articolo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*

Articolo 7 bis

Cancellazione dei dati di viaggio

1. Le autorità di frontiera competenti conservano i dati di viaggio trasmessi dai viaggiatori a norma dell'articolo 5 per un periodo massimo di 48 ore dal momento in cui li ricevono dal router conformemente all'articolo 6. Le autorità di frontiera competenti cancellano immediatamente e in modo permanente tali dati di viaggio dopo che al viaggiatore è stato concesso l'ingresso o 48 ore dopo l'adozione di una decisione che nega l'uscita o l'ingresso, a meno che non vi sia una base giuridica per la prosecuzione del trattamento per altre finalità.

2. In casi eccezionali, le autorità di frontiera competenti possono conservare i dati di viaggio per un ulteriore periodo massimo di 48 ore solo nella misura in cui tali dati si riferiscano a passeggeri che non si sono presentati a un valico di frontiera durante il periodo di cui al paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 188
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 7 bis
	Cancellazione dei dati di viaggio
	1. Le autorità di frontiera competenti cancellano in modo automatizzato i dati di viaggio inviati a norma del presente regolamento dalla banca dati del valico di frontiera subito dopo che il viaggiatore ha attraversato la frontiera esterna.
	2. Se il viaggiatore che ha trasmesso i dati di viaggio a norma del presente

regolamento non attraversa la frontiera esterna, le autorità di frontiera competenti cancellano in modo automatizzato i dati di viaggio inviati 12 ore dopo la data e l'ora di arrivo o di partenza previste.

Or. en

Emendamento 189
Oliver Schenk, Krzysztof Brejza

Proposta di regolamento
Articolo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 7 bis
	Conservazione dei dati di viaggio
	1. Le autorità di frontiera competenti conservano i dati di viaggio inviati a norma del presente regolamento nella banca dati del valico di frontiera per il periodo consentito dal diritto applicabile. Al termine di tale periodo, i dati sono cancellati in modo automatizzato.

Or. en

Emendamento 190
Markéta Gregorová

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. eu-LISA sviluppa l'applicazione di viaggio digitale dell'UE e le sue componenti conformemente alle specifiche tecniche adottate a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera a).	1. eu-LISA sviluppa l'applicazione di viaggio digitale dell'UE e le sue componenti conformemente ***all'articolo 7 bis e*** alle specifiche tecniche adottate a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera a).

Or. en

Emendamento 191
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. eu-LISA provvede alla gestione operativa dell'applicazione di viaggio digitale dell'UE e alla sua sicurezza ***adeguata***. L'applicazione di viaggio digitale dell'UE è ospitata da eu-LISA.	3. eu-LISA provvede alla gestione operativa dell'applicazione di viaggio digitale dell'UE e alla sua sicurezza ***all'avanguardia***. L'applicazione di viaggio digitale dell'UE è ospitata da eu-LISA.

Or. en

Emendamento 192
Sebastian Tynkkynen

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. eu-LISA provvede alla gestione operativa dell'applicazione di viaggio digitale dell'UE e alla sua sicurezza ***adeguata***. L'applicazione di viaggio digitale dell'UE è ospitata da eu-LISA.	3. eu-LISA provvede alla gestione operativa dell'applicazione di viaggio digitale dell'UE e alla sua sicurezza ***ineccepibile***. L'applicazione di viaggio digitale dell'UE è ospitata da eu-LISA.

Or. fi

Emendamento 193
Sebastian Tynkkynen

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. eu-LISA provvede affinché l'applicazione di viaggio digitale dell'UE sia interoperabile con il portafoglio europeo di identità digitale istituito a	***soppresso***

norma del regolamento (UE) n. 910/2014.

Or. fi

Emendamento 194
Markéta Gregorová

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. eu-LISA provvede affinché l'applicazione di viaggio digitale dell'UE sia interoperabile con il portafoglio europeo di identità digitale istituito a norma del regolamento (UE) n. 910/2014.	4. eu-LISA provvede affinché l'applicazione di viaggio digitale dell'UE sia interoperabile con il portafoglio europeo di identità digitale istituito a norma del regolamento (UE) n. 910/2014 ***ai fini del presente regolamento***.

Or. en

Emendamento 195
Markéta Gregorová

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Quando ritiene completato lo sviluppo dell'applicazione di viaggio digitale dell'UE, eu-LISA effettua senza indebito ritardo un collaudo dell'applicazione in cooperazione con le autorità di frontiera competenti e altre autorità pertinenti degli Stati membri, conformemente alle specifiche tecniche adottate a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera c), e informa la Commissione dell'esito del collaudo.	5. Quando ritiene completato lo sviluppo dell'applicazione di viaggio digitale dell'UE, ***incluso lo svolgimento di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2016/679,*** eu-LISA effettua senza indebito ritardo un collaudo dell'applicazione in cooperazione con le autorità di frontiera competenti e altre autorità pertinenti degli Stati membri, conformemente alle specifiche tecniche adottate a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera c), e informa la Commissione dell'esito del collaudo.

Or. en

Emendamento 196
Oliver Schenk, Krzysztof Brejza

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. eu-LISA raccoglie statistiche sull'uso dell'applicazione di viaggio digitale dell'UE conformemente all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b).	6. eu-LISA raccoglie statistiche ***sui dati pertinenti per valutare l'utilizzabilità e l'efficacia complessiva dell'applicazione di viaggio digitale dell'UE e*** sull'uso dell'applicazione di viaggio digitale dell'UE conformemente all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b)***, nonché dati che consentono il monitoraggio e la sorveglianza delle rotte migratorie, comprese statistiche sui cittadini di paesi terzi cui è stato rifiutato l'ingresso, sui motivi del rifiuto e sulla cittadinanza delle persone conformemente al regolamento (UE) 2016/399. Tali statistiche non consentono l'identificazione dei singoli viaggiatori***.

Or. en

Emendamento 197
Markéta Gregorová

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. eu-LISA ***raccoglie*** statistiche sull'uso dell'applicazione di viaggio digitale dell'UE conformemente all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b).	6. eu-LISA ***pubblica*** statistiche ***non personali e anonimizzate*** sull'uso dell'applicazione di viaggio digitale dell'UE conformemente all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b)***, al solo scopo di valutare l'efficacia del presente regolamento. Tali statistiche non consentono l'identificazione delle persone fisiche***.

Or. en

Emendamento 198
Sebastian Tynkkynen

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. eu-LISA ***raccoglie statistiche sull'uso*** dell'applicazione di viaggio digitale dell'UE ***conformemente all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b)***.	6. eu-LISA ***provvede alla gestione operativa*** dell'applicazione di viaggio digitale dell'UE ***e alla sua sicurezza ineccepibile. L'applicazione di viaggio digitale dell'UE è ospitata da eu-LISA***.

Or. fi

Emendamento 199
Emil Radev

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. eu-LISA raccoglie statistiche sull'uso dell'applicazione di viaggio digitale dell'UE conformemente all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b).	6. eu-LISA raccoglie statistiche ***anonimizzate*** sull'uso dell'applicazione di viaggio digitale dell'UE conformemente all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b).

Or. bg

Emendamento 200
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6 bis. eu-LISA provvede affinché l'applicazione di viaggio digitale dell'UE non trasferisca o divulghi a terzi informazioni relative al suo uso, alle sue prestazioni o al suo funzionamento.

Or. en

Emendamento 201
Irena Joveva, Jan-Christoph Oetjen

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	7 bis. eu-LISA effettua, prima di procedere al trattamento, una valutazione dell'impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali conformemente all'articolo 35 del regolamento (UE) 2016/679.

Or. en

Emendamento 202
Irena Joveva, Jan-Christoph Oetjen

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	7 ter. eu-LISA effettua annualmente un test di penetrazione e una valutazione delle vulnerabilità dell'applicazione di viaggio digitale dell'UE e, in caso di modifiche all'architettura di sistema o di violazioni potenziali o effettive che possono incidere sulla protezione dei dati, aggiorna di conseguenza la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati.

Or. en

Emendamento 203
Markéta Gregorová

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Ciascuno Stato membro è responsabile di quanto segue:	***soppresso***
(a) la connessione sicura tra il sistema nazionale e il router del viaggiatore necessaria per ricevere i dati inviati tramite il router;	
(b) lo sviluppo, il funzionamento e la manutenzione della connessione di cui alla lettera a);	
(c) la gestione dei dati ricevuti tramite il router del viaggiatore e le modalità di accesso a tali dati da parte del personale debitamente autorizzato delle autorità di frontiera ai fini dello svolgimento delle verifiche di frontiera a norma del regolamento (UE) 2016/399.	

Or. en

Emendamento 204
Oliver Schenk, Krzysztof Brejza

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) la connessione sicura tra il sistema nazionale e il router del viaggiatore necessaria per ricevere i dati inviati tramite il router;	(a) la connessione sicura tra il sistema nazionale e il router del viaggiatore necessaria per ricevere i dati inviati tramite il router ***alle autorità competenti***;

Or. en

Emendamento 205
Markéta Gregorová

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Prima di autorizzarlo a trattare i	2. Prima di autorizzarlo a trattare i

dati ***inviati tramite il router del viaggiatore***, ciascuno Stato membro fornisce al personale delle autorità di frontiera che ha il diritto di accedere a tali dati una formazione adeguata riguardante, in particolare, le norme in materia di sicurezza e protezione dei dati e i diritti fondamentali applicabili.	dati ***dei viaggiatori***, ciascuno Stato membro fornisce al personale delle autorità di frontiera che ha il diritto di accedere a tali dati una formazione adeguata riguardante, in particolare, le norme in materia di sicurezza e protezione dei dati e i diritti fondamentali applicabili.

Or. en

Emendamento 206
Markéta Gregorová

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Ciascuno Stato membro provvede affinché i viaggiatori che non desiderano utilizzare l'applicazione di viaggio digitale dell'UE o che revocano il consenso al trattamento dei loro dati dispongano di infrastrutture di frontiera non riservate alle credenziali di viaggio digitali. Gli Stati membri provvedono inoltre affinché l'uso di infrastrutture non riservate alle credenziali di viaggio digitali non sia scoraggiato o reso svantaggioso rispetto al trattamento mediante applicazione di viaggio digitale dell'UE.

Or. en

Emendamento 207
Marieke Ehlers, Alexandre Varaut, Jaroslav Bžoch, António Tânger Corrêa, Jorge Buxadé Villalba, Susanna Ceccardi, Afroditi Latinopoulou
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione, in cooperazione con ***eu-***	***Gli Stati membri conducono, se del caso,***

LISA, l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera ***e le autorità di frontiera nazionali, sostiene l'entrata in funzione dell'applicazione di viaggio digitale dell'UE con una campagna d'informazione rivolta al pubblico in merito agli obiettivi, alle finalità, ai principali trattamenti e ad altri aspetti inerenti alla protezione e alla sicurezza dei dati, e ai casi d'uso dell'applicazione***.	***campagne di informazione rivolte al pubblico in merito agli obiettivi, alle finalità, ai principali trattamenti, ad aspetti inerenti alla protezione e alla sicurezza dei dati, nonché ai potenziali casi d'uso dell'applicazione di viaggio digitale dell'UE***, in cooperazione con ***la Commissione, eu-LISA e*** l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera***. Tali campagne tengono conto dello specifico contesto nazionale, ivi compreso se lo Stato membro abbia già attuato o collaudato nell'ambito di progetti pilota l'uso delle credenziali di viaggio digitali. Qualora le credenziali di viaggio digitali siano già in uso e la sensibilizzazione del pubblico sia sufficientemente elevata, gli Stati membri possono decidere di non condurre campagne di informazione supplementari***.

Or. en

Emendamento 208
Markéta Gregorová

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione, in cooperazione con eu-LISA, l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e le autorità di frontiera nazionali, sostiene l'entrata in funzione dell'applicazione di viaggio digitale dell'UE con una campagna d'informazione rivolta al pubblico in merito agli obiettivi, alle finalità, ai principali trattamenti e ad altri aspetti inerenti alla protezione e alla sicurezza dei dati, e ai casi d'uso dell'applicazione.	La Commissione, in cooperazione con eu-LISA, l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e le autorità di frontiera nazionali, sostiene l'entrata in funzione dell'applicazione di viaggio digitale dell'UE con una campagna d'informazione rivolta al pubblico in merito agli obiettivi, alle finalità, ai principali trattamenti e ad altri aspetti inerenti alla protezione e alla sicurezza dei dati, ***compreso il diritto di revocare il consenso,*** e ai casi d'uso dell'applicazione.

Or. en

Emendamento 209
Sebastian Tynkkynen

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione, in cooperazione con eu-LISA, l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e le autorità di frontiera nazionali, sostiene l'entrata in funzione dell'applicazione di viaggio digitale dell'UE con una campagna d'informazione rivolta al pubblico in merito agli obiettivi, alle finalità, ai principali trattamenti e ad altri aspetti inerenti alla protezione e alla sicurezza dei dati, e ai casi d'uso dell'applicazione.	La Commissione, in cooperazione con eu-LISA, l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e le autorità di frontiera nazionali, sostiene l'entrata in funzione dell'applicazione di viaggio digitale dell'UE con una campagna d'informazione ***efficace in termini di costi*** rivolta al pubblico in merito agli obiettivi, alle finalità, ai principali trattamenti e ad altri aspetti inerenti alla protezione e alla sicurezza dei dati, e ai casi d'uso dell'applicazione.

Or. fi

Emendamento 210
Oliver Schenk, Krzysztof Brejza

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. La Commissione, in cooperazione con eu-LISA, l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e le autorità di frontiera nazionali, istituisce quadri di cooperazione con i paesi terzi incentrati su campagne di informazione mirate volte a sensibilizzare i cittadini di paesi terzi in merito agli obiettivi, ai benefici e all'uso dell'applicazione di viaggio digitale dell'UE, al fine di garantirne il massimo livello di adozione e l'effettiva attuazione.

Or. en

Emendamento 211
Sebastian Tynkkynen

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I costi sostenuti da eu-LISA per lo sviluppo, il funzionamento, l'hosting e la gestione tecnica dell'applicazione di viaggio digitale dell'UE a norma del presente regolamento sono a carico del bilancio generale dell'Unione.	1. I costi sostenuti da eu-LISA per lo sviluppo, il funzionamento, l'hosting e la gestione tecnica dell'applicazione di viaggio digitale dell'UE a norma del presente regolamento sono a carico del bilancio generale dell'Unione. ***L'applicazione dovrebbe essere sviluppata in modo efficace sotto il profilo dei costi.***

Or. fi

Emendamento 212
Markéta Gregorová

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I costi sostenuti dagli Stati membri per lo sviluppo, il funzionamento e la manutenzione delle loro connessioni sicure per la ricezione dei dati inviati tramite il router del viaggiatore sono a carico degli Stati membri.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 213
Jan-Christoph Oetjen, Irena Joveva, Lucia Yar

Proposta di regolamento
Articolo 12 – punto 1
Articolo 1 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
Su richiesta di chi presenta domanda, i	***I passaporti e i documenti di viaggio***

passaporti e i documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri ai propri cittadini sono accompagnati da credenziali di viaggio digitali, che:	***recentemente rilasciati dagli Stati membri o,*** su richiesta di chi presenta domanda, i passaporti e i documenti di viaggio ***precedentemente*** rilasciati dagli Stati membri ai propri cittadini sono accompagnati da credenziali di viaggio digitali, che:

Or. en

Emendamento 214
Sebastian Tynkkynen

Proposta di regolamento
Articolo 12 – punto 1
Articolo 1 – paragrafo 1 bis – lettera b (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) sono in un formato che ne consenta la conservazione nel portafoglio europeo di identità digitale di cui al regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio;	***soppresso***

Or. fi

Emendamento 215
Jan-Christoph Oetjen, Sophie Wilmès, Irena Joveva, Lucia Yar

Proposta di regolamento
Articolo 12 – punto 1
Articolo 1 bis – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) sono in un formato che ne consenta la conservazione nel portafoglio europeo di identità digitale di cui al regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio;	(b) sono in un formato che ne consenta la conservazione nel portafoglio europeo di identità digitale ***come attestati elettronici di attributi qualificati*** di cui al regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Or. en

Emendamento 216
Sebastian Tynkkynen

Proposta di regolamento
Articolo 12 – punto 1
Articolo 1 – paragrafo 1 bis – lettera b (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) sono gratuite;	(c) sono gratuite ***in caso di rinnovo di un documento di viaggio***;

Or. fi

Emendamento 217
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 12 – punto 1
Articolo 1 – nuovo paragrafo

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) contengono gli stessi dati personali del passaporto o del documento di viaggio in base al quale sono rilasciate o create***,*** ***compresa l'immagine del volto***.	(d) contengono gli stessi dati personali del passaporto o del documento di viaggio in base al quale sono rilasciate o create.

Or. en

Emendamento 218
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 12 – punto 1
Articolo 1 – nuovo comma

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ai fini della lettera d), le credenziali di viaggio digitali rilasciate o create a norma del presente articolo non comprendono le impronte digitali del titolare.	Ai fini della lettera d), le credenziali di viaggio digitali rilasciate o create a norma del presente articolo non comprendono le impronte digitali ***e l'immagine del volto*** del titolare.

Or. en

Emendamento 219
Markéta Gregorová

Proposta di regolamento
Articolo 12 – punto 3
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) all'articolo 4 è aggiunto il paragrafo seguente:	***soppresso***
"4. Gli Stati membri consentono ai portatori di interessi pertinenti, coinvolti nel processo di attraversamento delle frontiere esterne, di accedere al supporto di memorizzazione dei passaporti e dei documenti di viaggio, ad eccezione delle impronte digitali, con il consenso della persona cui è stato rilasciato il passaporto o il documento di viaggio.."	

Or. en

Emendamento 220
Jan-Christoph Oetjen, Irena Joveva, Lucia Yar

Proposta di regolamento
Articolo 12 – punto 3
Articolo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli Stati membri consentono ai portatori di interessi pertinenti, coinvolti nel processo di attraversamento delle frontiere esterne, di accedere al supporto di memorizzazione dei passaporti e dei documenti di viaggio, ad eccezione delle impronte digitali, con il consenso della persona cui è stato rilasciato il passaporto o il documento di viaggio**.**	4. Gli Stati membri consentono ai portatori di interessi pertinenti, ***compresi i vettori aerei,*** coinvolti nel processo di attraversamento delle frontiere esterne, di accedere al supporto di memorizzazione dei passaporti e dei documenti di viaggio, ad eccezione delle impronte digitali, con il consenso della persona cui è stato rilasciato il passaporto o il documento di viaggio.

Or. en

Emendamento 221
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 12 – punto 3
Articolo 4 – nuovo paragrafo

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli Stati membri consentono ai portatori di interessi pertinenti, coinvolti nel processo di attraversamento delle frontiere esterne, di accedere al supporto di memorizzazione dei passaporti e dei documenti di viaggio, ad eccezione delle impronte digitali, con il consenso della persona cui è stato rilasciato il passaporto o il documento di viaggio**.**	4. Gli Stati membri consentono ai portatori di interessi pertinenti, coinvolti nel processo di attraversamento delle frontiere esterne, di accedere al supporto di memorizzazione dei passaporti e dei documenti di viaggio, ad eccezione delle impronte digitali ***e dell'immagine del volto***, con il consenso della persona cui è stato rilasciato il passaporto o il documento di viaggio.

Or. en

Emendamento 222
Markéta Gregorová

Proposta di regolamento
Articolo 13 – punto 1
Articolo 2 – punto 33

Testo della Commissione	*Emendamento*
33. "verifica di frontiera anticipata" la verifica effettuata sui beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto unionale sulla base di credenziali di viaggio digitali e di altri dati pertinenti;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 223
Markéta Gregorová

Proposta di regolamento
Articolo 13 – punto 1
Articolo 2 – punto 34

Testo della Commissione	*Emendamento*
34. "preaccettazione" la verifica del rispetto di alcune o di tutte le condizioni d'ingresso da parte dei cittadini di paesi terzi, effettuata sulla base di credenziali di viaggio digitali e di altri dati pertinenti, a supporto dello svolgimento delle verifiche di frontiera.	***soppresso***
**** Regolamento (UE) .../... che istituisce un'applicazione per la trasmissione elettronica dei dati di viaggio ("applicazione di viaggio digitale dell'UE") e che modifica i regolamenti (UE) 2016/399 e (UE) 2018/1726 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio per quanto riguarda l'uso delle credenziali di viaggio digitali (GU L [...], [...], ELI: […]).].***	
***** Regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri (GU L 385 del 29.12.2004, pag. 1).***	
****** Regolamento (UE) .../... , del ..., sul rilascio delle credenziali di viaggio digitali basate sulla carta d'identità e sulle norme tecniche per tali credenziali (GU L [...], [...], ELI: [...]).;***	

Or. en

Emendamento 224
Markéta Gregorová

Proposta di regolamento
Articolo 13 – punto 2 – lettera a
Articolo 8 – paragrafo 2 octies

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) è aggiunto il paragrafo seguente:	***soppresso***

"2 octies. Le verifiche di cui al paragrafo 2 sono effettuate con un anticipo non superiore a 36 ore rispetto alla data e all'ora previste di arrivo o di partenza, di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) .../... [COM(2024) 670 final], se i dati sono stati ricevuti conformemente all'articolo 8 ter bis, paragrafo 1, del presente regolamento. Qualora tali verifiche siano effettuate in anticipo, i dati ricevuti possono essere verificati al valico di frontiera rispetto ai dati contenuti nel documento di viaggio fisico o nelle credenziali di viaggio digitali. Sono verificate l'identità dell'interessato e l'autenticità e l'integrità del documento di viaggio fisico o delle credenziali di viaggio digitali.

Prima dell'entrata in funzione dell'applicazione di viaggio digitale dell'UE di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) .../... [COM(2024) 670 final], le verifiche di cui al paragrafo 2 del presente articolo possono essere effettuate con un anticipo non superiore a 36 ore rispetto alla data e all'ora previste di arrivo o di partenza, se i dati sono stati ricevuti in anticipo sulla base delle credenziali di viaggio digitali. Qualora tali verifiche siano effettuate in anticipo, i dati ricevuti possono essere verificati al valico di frontiera rispetto ai dati contenuti nel documento di viaggio fisico o nelle credenziali di viaggio digitali. Sono verificate l'identità dell'interessato e l'autenticità e l'integrità del documento di viaggio fisico o delle credenziali di viaggio digitali.;

""

Or. en

Emendamento 225
Emil Radev

Proposta di regolamento
Articolo 13 – punto 2 – lettera a

Articolo 8 – paragrafo 2 octies

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le verifiche di cui al paragrafo 2 sono effettuate con un anticipo non superiore a 36 ore rispetto alla data e all'ora previste di arrivo o di partenza, di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) .../... [COM(2024) 670 final], se i dati sono stati ricevuti conformemente all'articolo 8 ter bis, paragrafo 1, del presente regolamento. Qualora tali verifiche siano effettuate in anticipo, i dati ricevuti possono essere verificati al valico di frontiera rispetto ai dati contenuti nel documento di viaggio fisico o nelle credenziali di viaggio digitali. Sono verificate l'identità dell'interessato e l'autenticità e l'integrità del documento di viaggio fisico o delle credenziali di viaggio digitali.	Le verifiche di cui al paragrafo 2 sono effettuate con un anticipo non superiore a 36 ore rispetto alla data e all'ora previste di arrivo o di partenza, di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) .../... [COM(2024) 670 final], se i dati sono stati ricevuti conformemente all'articolo 8 ter bis, paragrafo 1, del presente regolamento. Qualora tali verifiche siano effettuate in anticipo, i dati ricevuti possono essere verificati al valico di frontiera rispetto ai dati contenuti nel documento di viaggio fisico o nelle credenziali di viaggio digitali. Sono verificate l'identità dell'interessato e l'autenticità***, la validità*** e l'integrità del documento di viaggio fisico o delle credenziali di viaggio digitali.

Or. bg

Emendamento 226
Emil Radev

Proposta di regolamento
Articolo 13 – punto 2 – lettera a
Articolo 8 – paragrafo 2 octies

Testo della Commissione	*Emendamento*
Prima dell'entrata in funzione dell'applicazione di viaggio digitale dell'UE di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) .../... [COM(2024) 670 final], le verifiche di cui al paragrafo 2 del presente articolo possono essere effettuate con un anticipo non superiore a 36 ore rispetto alla data e all'ora previste di arrivo o di partenza, se i dati sono stati ricevuti in anticipo sulla base delle credenziali di viaggio digitali. Qualora tali verifiche siano effettuate in anticipo, i dati ricevuti possono essere verificati al valico di frontiera rispetto ai dati contenuti nel documento di viaggio fisico o nelle	Prima dell'entrata in funzione dell'applicazione di viaggio digitale dell'UE di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) .../... [COM(2024) 670 final], le verifiche di cui al paragrafo 2 del presente articolo possono essere effettuate con un anticipo non superiore a 36 ore rispetto alla data e all'ora previste di arrivo o di partenza, se i dati sono stati ricevuti in anticipo sulla base delle credenziali di viaggio digitali. Qualora tali verifiche siano effettuate in anticipo, i dati ricevuti possono essere verificati al valico di frontiera rispetto ai dati contenuti nel documento di viaggio fisico o nelle

credenziali di viaggio digitali. Sono verificate l'identità dell'interessato e l'autenticità e l'integrità del documento di viaggio fisico o delle credenziali di viaggio digitali.***;***	credenziali di viaggio digitali. Sono verificate l'identità dell'interessato e l'autenticità***, la validità*** e l'integrità del documento di viaggio fisico o delle credenziali di viaggio digitali.

Or. bg

Emendamento 227
Marieke Ehlers, Alexandre Varaut, Jaroslav Bžoch, António Tânger Corrêa, Nikola Bartůšek, Jorge Buxadé Villalba, Susanna Ceccardi, Afroditi Latinopoulou
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Articolo 13 – punto 2 – lettera a
Articolo 8 – paragrafo 2 octies bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 octies bis. La scelta di un viaggiatore di presentare solo un documento di viaggio fisico anziché credenziali di viaggio digitali non comporta un trattamento discriminatorio o meno favorevole durante le verifiche di frontiera.In particolare, gli Stati membri provvedono affinché tali viaggiatori non siano soggetti a tempi di attesa sproporzionatamente più lunghi od oneri procedurali rispetto ai viaggiatori che utilizzano le credenziali di viaggio digitali.
	Gli Stati membri adottano misure adeguate nelle rispettive procedure di controllo di frontiera, nella gestione delle code e nell'assegnazione delle risorse al fine di garantire un trattamento equo, proporzionato e non discriminatorio di tutti i viaggiatori, indipendentemente dalla forma in cui è presentato il loro documento di viaggio.

Or. en

Emendamento 228
Markéta Gregorová

Proposta di regolamento
Articolo 13 – punto 2 – lettera a
Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera j

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) al paragrafo 3 è aggiunta la lettera seguente:	***soppresso***
"j) qualora le credenziali di viaggio digitali siano state ricevute in anticipo, si applica il paragrafo 3 bis del presente articolo.;"	

Or. en

Emendamento 229
Markéta Gregorová

Proposta di regolamento
Articolo 13 – punto 2 – lettera c
Articolo 8 – paragrafo 3 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) è inserito il paragrafo seguente:	***soppresso***
"3 bis. Il rispetto delle condizioni d'ingresso di cui all'articolo 6 è verificato con un anticipo non superiore a 36 ore rispetto alla data e all'ora previste di arrivo o di partenza, di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) .../... [COM(2024) 670 final], se i dati sono stati ricevuti conformemente all'articolo 8 ter bis, paragrafo 2, del presente regolamento. Qualora tali verifiche siano effettuate in anticipo, i dati ricevuti possono essere verificati al valico di frontiera rispetto ai dati contenuti nel documento di viaggio fisico o nelle credenziali di viaggio digitali. Sono verificate l'identità dell'interessato e l'autenticità e l'integrità del documento di viaggio fisico o delle credenziali di viaggio digitali.	
Prima dell'entrata in funzione dell'applicazione di viaggio digitale dell'UE di cui all'articolo 15 del	

regolamento (UE) .../... [COM(2024) 670 final], il rispetto delle condizioni d'ingresso di cui all'articolo 6 del presente regolamento può essere verificato con un anticipo non superiore a 36 ore rispetto alla data e all'ora previste di arrivo o di partenza, se i dati sono stati ricevuti in anticipo sulla base delle credenziali di viaggio digitali. Qualora tali verifiche siano effettuate in anticipo, i dati ricevuti possono essere verificati al valico di frontiera rispetto ai dati contenuti nel documento di viaggio fisico o nelle credenziali di viaggio digitali. Sono verificate l'identità dell'interessato e l'autenticità e l'integrità del documento di viaggio fisico o delle credenziali di viaggio digitali.;

""

Or. en

Emendamento 230
Emil Radev

Proposta di regolamento
Articolo 13 – punto 2 – lettera c
Articolo 8 – paragrafo 3 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il rispetto delle condizioni d'ingresso di cui all'articolo 6 è verificato con un anticipo non superiore a 36 ore rispetto alla data e all'ora previste di arrivo o di partenza, di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) .../... [COM(2024) 670 final], se i dati sono stati ricevuti conformemente all'articolo 8 ter bis, paragrafo 2, del presente regolamento. Qualora tali verifiche siano effettuate in anticipo, i dati ricevuti possono essere verificati al valico di frontiera rispetto ai dati contenuti nel documento di viaggio fisico o nelle credenziali di viaggio digitali. Sono verificate l'identità dell'interessato e l'autenticità e l'integrità del documento di viaggio fisico o delle credenziali di viaggio	Il rispetto delle condizioni d'ingresso di cui all'articolo 6 è verificato con un anticipo non superiore a 36 ore rispetto alla data e all'ora previste di arrivo o di partenza, di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) .../... [COM(2024) 670 final], se i dati sono stati ricevuti conformemente all'articolo 8 ter bis, paragrafo 2, del presente regolamento. Qualora tali verifiche siano effettuate in anticipo, i dati ricevuti possono essere verificati al valico di frontiera rispetto ai dati contenuti nel documento di viaggio fisico o nelle credenziali di viaggio digitali. Sono verificate l'identità dell'interessato e l'autenticità***, la validità*** e l'integrità del documento di viaggio fisico o delle

digitali.	credenziali di viaggio digitali.

Or. bg

Emendamento 231
Emil Radev

Proposta di regolamento
Articolo 13 – punto 2 – lettera c
Articolo 8 – paragrafo 3 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
Prima dell'entrata in funzione dell'applicazione di viaggio digitale dell'UE di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) .../... [COM(2024) 670 final], il rispetto delle condizioni d'ingresso di cui all'articolo 6 del presente regolamento può essere verificato con un anticipo non superiore a 36 ore rispetto alla data e all'ora previste di arrivo o di partenza, se i dati sono stati ricevuti in anticipo sulla base delle credenziali di viaggio digitali. Qualora tali verifiche siano effettuate in anticipo, i dati ricevuti possono essere verificati al valico di frontiera rispetto ai dati contenuti nel documento di viaggio fisico o nelle credenziali di viaggio digitali. Sono verificate l'identità dell'interessato e l'autenticità e l'integrità del documento di viaggio fisico o delle credenziali di viaggio digitali.***;***	Prima dell'entrata in funzione dell'applicazione di viaggio digitale dell'UE di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) .../... [COM(2024) 670 final], il rispetto delle condizioni d'ingresso di cui all'articolo 6 del presente regolamento può essere verificato con un anticipo non superiore a 36 ore rispetto alla data e all'ora previste di arrivo o di partenza, se i dati sono stati ricevuti in anticipo sulla base delle credenziali di viaggio digitali. Qualora tali verifiche siano effettuate in anticipo, i dati ricevuti possono essere verificati al valico di frontiera rispetto ai dati contenuti nel documento di viaggio fisico o nelle credenziali di viaggio digitali. Sono verificate l'identità dell'interessato e l'autenticità***, la validità*** e l'integrità del documento di viaggio fisico o delle credenziali di viaggio digitali.

Or. bg

Emendamento 232
Markéta Gregorová

Proposta di regolamento
Articolo 13 – punto 2 – lettera d
Articolo 8 – paragrafo 10

Testo della Commissione	*Emendamento*

La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire norme minime relative alla tecnologia, ai metodi e alle procedure da utilizzare per la verifica dell'autenticità e della validità ***dei documenti di viaggio, compresi i permessi di soggiorno, i visti e i visti per soggiorni di lunga durata, e le*** credenziali di viaggio digitali a norma del presente articolo.	La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire norme minime relative alla tecnologia, ai metodi e alle procedure da utilizzare per la verifica dell'autenticità e della validità ***delle*** credenziali di viaggio digitali a norma del presente articolo.

Or. en

Emendamento 233
Markéta Gregorová

Proposta di regolamento
Articolo 13 – punto 3
Articolo 8 bis – paragrafo 4 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) all'articolo 8 bis è inserito il paragrafo seguente:	***soppresso***
"4 bis. In alternativa al paragrafo 4, lettera b), punto ii), la verifica può essere effettuata:	
ricorrendo a misure tecniche efficaci e proporzionate; e	
a) effettuando le verifiche a campione di cui al paragrafo 4, lettera b), punto ii).	
b) Tale verifica alternativa non si basa soltanto sull'applicazione di viaggio digitale dell'UE.;	
""	

Or. en

Emendamento 234
Markéta Gregorová

Proposta di regolamento
Articolo 13 – punto 4
Articolo 8 ter bis – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto unionale in possesso di credenziali di viaggio digitali possono utilizzare l'applicazione di viaggio digitale dell'UE ai fini delle verifiche di frontiera ***anticipate*** conformemente all'articolo 8, paragrafo 2 ***octies***.	1. I beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto unionale in possesso di credenziali di viaggio digitali possono utilizzare l'applicazione di viaggio digitale dell'UE ai fini delle verifiche di frontiera conformemente all'articolo 8, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 235
Markéta Gregorová

Proposta di regolamento
Articolo 13 – punto 4
Articolo 8 ter bis – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I cittadini di paesi terzi, compresi quelli soggetti a registrazione nell'EES, possono utilizzare l'applicazione di viaggio digitale dell'UE ai fini ***della preaccettazione*** conformemente all'articolo 8, paragrafo 3***, lettera j).***.	2. I cittadini di paesi terzi, compresi quelli soggetti a registrazione nell'EES, possono utilizzare l'applicazione di viaggio digitale dell'UE ai fini ***delle verifiche di frontiera*** conformemente all'articolo 8, paragrafo 3.

Or. en

Emendamento 236
Jan-Christoph Oetjen, Irena Joveva, Lucia Yar

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La Commissione determina, mediante un atto di esecuzione, la data a partire dalla quale l'applicazione di viaggio digitale dell'UE entra in funzione, una volta che eu-LISA le abbia comunicato il positivo completamento del collaudo dell'applicazione di cui all'articolo 8, paragrafo 5.	1. La Commissione determina, mediante un atto di esecuzione, la data a partire dalla quale l'applicazione di viaggio digitale dell'UE entra in funzione, una volta che eu-LISA le abbia comunicato il positivo completamento del collaudo dell'applicazione di cui all'articolo 8, paragrafo 5. ***Eu-LISA completa il collaudo***

dell'applicazione entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento. La data determinata dall'atto di esecuzione non supera i sei mesi dal completamento del collaudo dell'applicazione.

Or. en

Emendamento 237
Oliver Schenk, Krzysztof Brejza

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) l'architettura tecnica dell'applicazione di viaggio digitale dell'UE e le specifiche tecniche per l'applicazione mobile, i servizi back-end e il router del viaggiatore;	(a) l'architettura tecnica dell'applicazione di viaggio digitale dell'UE e le specifiche tecniche per l'applicazione mobile, i servizi back-end e il router del viaggiatore***, garantendo i più elevati standard di sicurezza, protezione dei dati e interoperabilità con il sistema di ingressi/uscite, l'ETIAS e le API***;

Or. en

Emendamento 238
Markéta Gregorová

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) l'architettura tecnica dell'applicazione di viaggio digitale dell'UE e le specifiche tecniche per l'applicazione mobile***,*** i servizi back-end ***e il router del viaggiatore***;	(a) l'architettura tecnica dell'applicazione di viaggio digitale dell'UE e le specifiche tecniche per l'applicazione mobile ***e*** i servizi back-end;

Or. en

Emendamento 239
Sebastian Tynkkynen

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) le statistiche che eu-LISA deve raccogliere sull'uso dell'applicazione di viaggio digitale dell'UE;	***soppresso***

Or. fi

Emendamento 240
Oliver Schenk, Krzysztof Brejza

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) le statistiche che eu-LISA deve raccogliere sull'uso dell'applicazione di viaggio digitale dell'UE;	(b) le statistiche che eu-LISA deve raccogliere sull'uso dell'applicazione di viaggio digitale dell'UE ***necessarie per valutare le prestazioni, l'utilizzabilità e l'efficacia complessiva dell'applicazione di viaggio digitale dell'UE***;

Or. en

Emendamento 241
Markéta Gregorová

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) le statistiche che eu-LISA deve raccogliere ***sull'uso*** dell'applicazione di viaggio digitale dell'UE;	(b) le statistiche ***non personali e anonimizzate*** che eu-LISA deve raccogliere ***al solo scopo di valutare l'efficacia del presente regolamento per quanto riguarda l'uso*** dell'applicazione di viaggio digitale dell'UE;

Or. en

Emendamento 242
Jan-Christoph Oetjen, Irena Joveva, Lucia Yar

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. eu-LISA ***provvede affinché siano istituite*** procedure per monitorare lo sviluppo dell'applicazione di viaggio digitale dell'UE rispetto agli obiettivi relativi alla pianificazione e ai costi, nonché per monitorare il funzionamento dell'applicazione di viaggio digitale dell'UE rispetto agli obiettivi prefissati in termini di risultati tecnici, di rapporto costi/benefici, di sicurezza e di qualità del servizio.	1. eu-LISA ***istituisce*** procedure per monitorare lo sviluppo dell'applicazione di viaggio digitale dell'UE rispetto agli obiettivi relativi alla pianificazione e ai costi, nonché per monitorare il funzionamento dell'applicazione di viaggio digitale dell'UE rispetto agli obiettivi prefissati in termini di risultati tecnici, di rapporto costi/benefici, di sicurezza e di qualità del servizio.

Or. en

Emendamento 243
Jan-Christoph Oetjen, Irena Joveva, Lucia Yar

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Entro il 1º gennaio 2028 e successivamente ogni ***dodici*** mesi durante la fase di sviluppo, eu-LISA presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla situazione dello sviluppo dell'applicazione di viaggio digitale dell'UE.	2. Entro il 1º gennaio 2028 e successivamente ogni ***sei*** mesi durante la fase di sviluppo, eu-LISA presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla situazione dello sviluppo dell'applicazione di viaggio digitale dell'UE.

Or. en

Emendamento 244
Jan-Christoph Oetjen, Sophie Wilmès, Irena Joveva, Lucia Yar

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. La relazione di cui al paragrafo 2 contiene informazioni dettagliate sulle spese sostenute e altre relative agli eventuali rischi che possono incidere sui costi complessivi dell'applicazione di viaggio digitale dell'UE a carico del bilancio generale dell'Unione. La relazione contiene inoltre informazioni dettagliate sull'attuazione tecnica del progetto e su eventuali problemi e rischi tecnici che potrebbero incidere sullo sviluppo generale e sull'entrata in funzione dell'applicazione di viaggio digitale dell'UE.	3. La relazione di cui al paragrafo 2 contiene informazioni dettagliate sulle spese sostenute e altre relative agli eventuali rischi che possono incidere sui costi complessivi dell'applicazione di viaggio digitale dell'UE a carico del bilancio generale dell'Unione. La relazione contiene inoltre informazioni dettagliate sull'attuazione tecnica del progetto e su eventuali problemi e rischi tecnici che potrebbero incidere ***sulla sicurezza dei dati di viaggio o*** sullo sviluppo generale e sull'entrata in funzione dell'applicazione di viaggio digitale dell'UE.

Or. en

Emendamento 245
Jan-Christoph Oetjen, Irena Joveva, Lucia Yar

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Entro... [***cinque*** anni dall'entrata in funzione dell'applicazione di viaggio digitale dell'UE], la Commissione effettua una valutazione globale dell'applicazione di viaggio digitale dell'UE e del suo utilizzo. La relazione di valutazione globale elaborata su questa base comprende una valutazione dell'applicazione del presente regolamento e un'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi prefissati e dell'incidenza sui diritti fondamentali. La relazione comprende inoltre una valutazione globale della perdurante validità dei principi di base del funzionamento dell'applicazione di viaggio digitale dell'UE, dell'adeguatezza delle	5. Entro... [***due*** anni dall'entrata in funzione dell'applicazione di viaggio digitale dell'UE] ***e successivamente ogni quattro anni***, la Commissione effettua una valutazione globale dell'applicazione di viaggio digitale dell'UE e del suo utilizzo. La relazione di valutazione globale elaborata su questa base comprende una valutazione dell'applicazione del presente regolamento e un'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi prefissati e dell'incidenza sui diritti fondamentali. La relazione comprende inoltre una valutazione globale della perdurante validità dei principi di base del funzionamento dell'applicazione di viaggio digitale dell'UE, dell'adeguatezza delle

caratteristiche tecniche dell'applicazione, della sicurezza dell'applicazione e delle eventuali implicazioni per future attività. La valutazione comprende le necessarie raccomandazioni. La Commissione trasmette la relazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Garante europeo della protezione dei dati e all'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali.

caratteristiche tecniche dell'applicazione, della sicurezza dell'applicazione e delle eventuali implicazioni per future attività. La valutazione comprende le necessarie raccomandazioni. La Commissione trasmette la relazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Garante europeo della protezione dei dati e all'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali.

Or. en

Emendamento 246
Markéta Gregorová

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Entro... [***cinque*** anni dall'entrata in funzione dell'applicazione di viaggio digitale dell'UE], la Commissione effettua una valutazione globale dell'applicazione di viaggio digitale dell'UE e del suo utilizzo. La relazione di valutazione globale elaborata su questa base comprende una valutazione dell'applicazione del presente regolamento e un'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi prefissati e dell'incidenza sui diritti fondamentali. La relazione comprende inoltre una valutazione globale della perdurante validità dei principi di base del funzionamento dell'applicazione di viaggio digitale dell'UE, dell'adeguatezza delle caratteristiche tecniche dell'applicazione, della sicurezza dell'applicazione e delle eventuali implicazioni per future attività. La valutazione comprende le necessarie raccomandazioni. La Commissione trasmette la relazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Garante europeo della protezione dei dati e all'Agenzia dell'Unione europea per i diritti	5. Entro... [***due*** anni dall'entrata in funzione dell'applicazione di viaggio digitale dell'UE] ***e successivamente ogni due anni***, la Commissione effettua una valutazione globale dell'applicazione di viaggio digitale dell'UE e del suo utilizzo. La relazione di valutazione globale elaborata su questa base comprende una valutazione dell'applicazione del presente regolamento e un'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi prefissati e dell'incidenza sui diritti fondamentali. La relazione comprende inoltre una valutazione globale della perdurante validità dei principi di base del funzionamento dell'applicazione di viaggio digitale dell'UE, dell'adeguatezza delle caratteristiche tecniche dell'applicazione, della sicurezza dell'applicazione e delle eventuali implicazioni per future attività. La valutazione comprende le necessarie raccomandazioni. La Commissione trasmette la relazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Garante europeo della protezione dei dati e all'Agenzia dell'Unione europea per i diritti

fondamentali.	fondamentali.
	Or. en

Emendamento 247
Sebastian Tynkkynen

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Entro... [cinque anni dall'entrata in funzione dell'applicazione di viaggio digitale dell'UE], la Commissione effettua una valutazione globale dell'applicazione di viaggio digitale dell'UE e del suo utilizzo. La relazione di valutazione globale elaborata su questa base comprende una valutazione dell'applicazione del presente regolamento e un'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi prefissati e dell'incidenza sui diritti fondamentali. La relazione comprende inoltre una valutazione globale della perdurante validità dei principi di base del funzionamento dell'applicazione di viaggio digitale dell'UE, dell'adeguatezza delle caratteristiche tecniche dell'applicazione, della sicurezza dell'applicazione e delle eventuali implicazioni per future attività. La valutazione comprende le necessarie raccomandazioni. La Commissione trasmette la relazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Garante europeo della protezione dei dati e all'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali.	5. Entro... [cinque anni dall'entrata in funzione dell'applicazione di viaggio digitale dell'UE], la Commissione effettua una valutazione globale dell'applicazione di viaggio digitale dell'UE e del suo utilizzo. La relazione di valutazione globale elaborata su questa base comprende una valutazione dell'applicazione del presente regolamento e un'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi prefissati e dell'incidenza sui diritti fondamentali ***e sulla gestione delle frontiere***. La relazione comprende inoltre una valutazione globale della perdurante validità dei principi di base del funzionamento dell'applicazione di viaggio digitale dell'UE, dell'adeguatezza delle caratteristiche tecniche dell'applicazione, della sicurezza dell'applicazione e delle eventuali implicazioni per future attività. La valutazione comprende le necessarie raccomandazioni. La Commissione trasmette la relazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Garante europeo della protezione dei dati e all'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali.
	Or. fi

Emendamento 248
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Entro... [***cinque*** anni dall'entrata in funzione dell'applicazione di viaggio digitale dell'UE], la Commissione effettua una valutazione globale dell'applicazione di viaggio digitale dell'UE e del suo utilizzo. La relazione di valutazione globale elaborata su questa base comprende una valutazione dell'applicazione del presente regolamento e un'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi prefissati e dell'incidenza sui diritti fondamentali. La relazione comprende inoltre una valutazione globale della perdurante validità dei principi di base del funzionamento dell'applicazione di viaggio digitale dell'UE, dell'adeguatezza delle caratteristiche tecniche dell'applicazione, della sicurezza dell'applicazione e delle eventuali implicazioni per future attività. La valutazione comprende le necessarie raccomandazioni. La Commissione trasmette la relazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Garante europeo della protezione dei dati e all'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali.	5. Entro... [***due*** anni dall'entrata in funzione dell'applicazione di viaggio digitale dell'UE], la Commissione effettua una valutazione globale dell'applicazione di viaggio digitale dell'UE e del suo utilizzo. La relazione di valutazione globale elaborata su questa base comprende una valutazione dell'applicazione del presente regolamento e un'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi prefissati e dell'incidenza sui diritti fondamentali. La relazione comprende inoltre una valutazione globale della perdurante validità dei principi di base del funzionamento dell'applicazione di viaggio digitale dell'UE, dell'adeguatezza delle caratteristiche tecniche dell'applicazione, della sicurezza dell'applicazione e delle eventuali implicazioni per future attività. La valutazione comprende le necessarie raccomandazioni. La Commissione trasmette la relazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Garante europeo della protezione dei dati e all'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali.

Or. en